Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 49 del 29 febbraio 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 febbraio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43.

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 44.

Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43. — *Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657:*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 44. — *Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n. 657.*

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43.

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti l'articolo 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e l'articolo 1 della legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia previsto dall'articolo 3 della legge n. 657 del 1986;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1988;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

Il seguente decreto:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

SERVIZIO CENTRALE DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Art. 1

Istituzione del servizio centrale della riscossione

1. E' istituito presso il Ministero delle finanze, quale ufficio centrale alle dirette dipendenze del Ministro, il servizio di riscossione dei tributi, che assume la denominazione di servizio centrale della riscossione.

2. Il servizio è diretto da un funzionario con qualifica di dirigente superiore, si avvale di un centro informativo istituito ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n.60, e si articola anche in un ufficio statistico e in un ufficio ispettivo; nell'ambito del servizio stesso trova collocazione la segreteria tecnica della commissione di cui all'articolo 3.

3. Con decreto del Ministro delle finanze è disposta la assegnazione del personale dei ruoli dell'amministrazione delle finanze necessario per il funzionamento degli uffici, nei quali si articola il servizio centrale, e della segreteria tecnica di cui all'articolo 4.

4. Il quadro A della Tabella VI, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748, e successive modificazioni, è sostituito dal quadro annesso al presente decreto.

Art. 2

Compiti del servizio centrale

1. Il servizio centrale provvede, con affidamento in concessione amministrativa, per ambiti territoriali, ai soggetti di cui all'articolo 31:

a) alla esazione dei tributi e delle altre somme di spettanza dello Stato o di altri enti pubblici non economici che, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n.657, venivano riscossi tramite esattorie;

b) alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi che, in base alla normativa vigente alla data indicata alla lettera a), erano effettuati presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato anche

mediante delega alle aziende ed istituti di credito ed agli uffici postali, nonché alla riscossione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, che erano effettuati mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermi restando, in alternativa, detti sistemi di versamento;

c) alla riscossione coattiva, in dipendenza di provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo, dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio e penalità;

d) alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti per i servizi di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e delle tasse sulle concessioni degli enti locali, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio relativo ai predetti tributi;

e) alla riscossione coattiva dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e dei relativi accessori;

f) alla riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate, nonché dei contributi di spettanza degli enti locali.

2. Restano ferme le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n.657, attribuivano la riscossione dei tributi, penalità ed accessori di cui al comma 1 ad uffici diversi da quelli finanziari e da quelli comunali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati, può disporsi che il servizio centrale provveda alla riscossione di ogni altra entrata o credito dello Stato o di altri enti pubblici.

4. Nell'ambito delle competenze stabilite nei commi 1, 2 e 3, il servizio centrale cura l'istruttoria dei provvedimenti di affidamento e revoca delle concessioni, nonché di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 15 e di decadenza dei concessionari nei casi stabiliti dall'articolo 20, e dei provvedimenti di nomina del delegato provvisorio; vigila sulla regolarità delle riscossioni; coordina l'attività dei concessionari con quella degli uffici finanziari; provvede agli adempimenti relativi alla definizione dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e le gestioni esattoriali e ricevitoriali alla data di cessazione delle gestioni medesime.

Art. 3
Commissione consultiva

1. Entro due mesi dall entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, è istituita, nell'ambito del Ministero delle finanze, la commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n.657. La nomina a componente della commissione degli esperti è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.

2. La commissione, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro ed a richiesta dello stesso, esprime pareri non vincolanti in materia di:

a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni e delle successive modificazioni;

b) determinazione iniziale e revisione biennale della commissione, dei compensi, dei rimborsi delle spese e degli interessi di cui all'articolo 61 spettanti ai concessionari;

c) procedure di conferimento delle concessioni;

d) vigilanza sulla attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, con facoltà propositiva in materia di sospensione cautelare dell'attività di gestione, di revoca e di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari, compresa la decadenza dalla concessione. La commissione esprime, altresì, i pareri su ogni altra questione attinente al servizio della riscossione.

3. Nel provvedimento adottato dal Ministro deve essere fatta menzione della proposta o del parere della commissione, evidenziandone i relativi contenuti; ove il provvedimento sia adottato in difformità dalla proposta o dal parere, ne sono specificati i motivi.

4. Ai fini della formulazione dei pareri e delle proposte di cui al comma 2, la commissione dispone la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle diverse forme di riscossione.

5. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 4 e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni può consultare, anche a mezzo della segreteria stessa, singoli concessionari o rappresentanti della categoria e può ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci.

6. L'affidamento degli incarichi di consulenza di cui al comma 5 è disposto con provvedimento del Ministro, su proposta del presidente della commissione: gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non può superare l'anno

finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso da corrispondere, in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso è corrisposto soltanto al termine dell incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri indicati nel comma 1, in attività di servizio,ovvero in quiescenza da meno di due anni.

7. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non piu di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di eta previsto per il pubblico impiego.

8. La commissione è convocata dal presidente. In caso di assenza o impedimento le funzioni di presidente sono svolte dal funzionario del Ministero delle finanze con qualifica piu elevata e, a parita di qualifica, da quello con maggiore anzianità.

9. L'avviso di convocazione, con l elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente. Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all ordine del giorno sono a disposizione dei membri della commissione presso l ufficio di segreteria.

10. Per la validita delle riunioni della commissione è necessario l intervento della maggioranza assoluta dei componenti e i pareri e le proposte sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita prevale il voto del presidente. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive della commissione, non dovuta a giusti motivi, comporta decadenza dall'incarico.

11. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti della commissione in misura adeguata alla qualità e alla quantità dell'impegno richiesto.

Art. 4

Segreteria tecnica

1. La segreteria tecnica della commissione consultiva è costituita con decreto del Ministro delle finanze ed è composta da personale dei ruoli dell'amministrazione finanziaria.

2. Alla segreteria è preposto un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, con qualifica di primo dirigente.

3. Il personale assegnato alla segreteria non può comunque superare le ottanta unità, di cui non più di trenta con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

4. La segreteria ha compiti di istruzione degli affari affidati alla commissione consultiva e cura in particolare:

a) la raccolta, l'analisi e l'istruzione del materiale documentale per lo svolgimento dell'attività della commissione;

b) i rapporti della commissione con il servizio centrale e con gli uffici ed enti interessati alle procedure della riscossione;

c) la comunicazione ai membri della commissione dell'ordine del giorno dei lavori e la redazione dei verbali delle sedute.

Art. 5

Ufficio statistico

1. L'ufficio statistico provvede all'acquisizione ed all'elaborazione dei dati relativi agli aspetti economico-finanziari delle gestioni in concessione amministrativa, finalizzate alle necessità del servizio centrale e della commissione consultiva, avvalendosi anche del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei

tributi e delle altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici. Lo stesso ufficio studia ogni altro fenomeno interessante lo svolgimento del servizio di riscossione e ne cura l'elaborazione statistica anche a richiesta della commissione consultiva.

Art. 6

Ufficio ispettivo

1. Il servizio centrale provvede, tramite l'ufficio ispettivo, anche avvalendosi degli uffici periferici, alla vigilanza sulla regolarità dei versamenti e della gestione ed effettua le indagini disposte dal dirigente del servizio stesso.

2. Se dallo svolgimento dell'attività ispettiva emergono elementi tali da far ipotizzare carenze o irregolarità nel funzionamento degli uffici finanziari, il capo del servizio centrale ne dà notizia alla direzione generale competente.

Capo II

Organizzazione periferica del servizio di riscossione

Art. 7

Ambiti territoriali della concessione del servizio

1. Il servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate e dei proventi indicati all'articolo 2 è affidato, nei singoli ambiti territoriali, determinati con decreto del Ministro delle finanze, in concessione amministrativa ai soggetti di cui all'articolo 31, ai quali è attribuita la qualità di agenti della riscossione. Tale decreto dovrà stabilire, nell'ipotesi di ambiti interprovinciali, gli uffici delle amministrazioni competenti ai fini dei rapporti con i concessionari.

2. La determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni deve essere effettuata individuando, per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente, ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili. L'unità medesima può essere individuata anche per ambiti interprovinciali, qualora delimitazioni territoriali di minore estensione comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione.

3. Le modificazioni degli ambiti territoriali di cui al comma 2 devono essere adottate con decreto del Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio precedente alla data di scadenza delle concessioni relative agli ambiti territoriali interessati dalla modificazione.

4. Per ciascun ambito territoriale il servizio centrale provvede d'ufficio, per i versamenti diretti di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto, all'apertura di un conto corrente vincolato a favore del Ministero del tesoro per l'ammontare delle imposte al netto della commissione prevista dall'articolo 61, comma 3, lettera a).

Art. 8

Durata della concessione

1. La durata della concessione è decennale e decorre dalla data prevista dal decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, per l'inizio del servizio della riscossione.

2. Qualora nel corso del decennio venga conferita al medesimo concessionario altra concessione, la durata di

quest'ultima non si protrae oltre il termine di scadenza della concessione di cui è già titolare il subentrante.

Art. 9

Modalità di affidamento del servizio e requisiti di idoneità

1. Decorso il periodo di prima applicazione previsto dall'articolo 115, per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione, il servizio centrale cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 maggio dell'ultimo anno di durata della concessione, dell'elenco degli ambiti territoriali da affidare in concessione. Il servizio centrale predispone inoltre i relativi disciplinari speciali sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'articolo 61, e la cauzione di cui all'articolo 46.

2. Nel caso di recesso, di revoca o di decadenza, gli adempimenti di cui al comma 1 sono curati dal servizio centrale entro trenta giorni dalla data di notificazione del recesso o del provvedimento di revoca o di decadenza.

3. Le domande di concessione vanno presentate al servizio centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione prevista nei commi 1 e 2.

4. Possono presentare domanda per il conferimento delle concessioni le aziende e gli istituti di credito, le loro sezioni speciali e le società di cui all'articolo 31 che non siano stati dichiarati decaduti da precedenti concessioni sempre che i loro amministratori o, limitatamente alle società diverse dagli istituti credito, i loro soci siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31.

5. Al fine dell'aggiudicazione della concessione al concorrente più idoneo all'espletamento del servizio, deve

tenersi conto in ogni caso, nella valutazione delle domande pervenute, dei seguenti elementi:

a) capacità finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale;

b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza del servizio di riscossione richieste dall'estensione della concessione;

c) disponibilità di adeguato sistema informatico idoneo a soddisfare anche le esigenze dell'amministrazione finanziaria connesse, tra l'altro, all'esigenza di acquisizione da parte dei centri informativi dei dati relativi ai versamenti diretti di cui all'articolo 66;

d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi al servizio;

e) impegno, professionalità ed efficienza, di particolare rilevanza, dimostrati nella gestione di altre concessioni, con preferenza per quelle che possono costituire integrazione dell'unita organizzativa di cui all'articolo 7, comma 2.

6. Negli ambiti territoriali modificati rispetto a quelli precedentemente determinati, l'affidamento del servizio di riscossione avverrà in favore del richiedente ritenuto più idoneo allo svolgimento del servizio, sulla base dei criteri indicati al comma 5, con decreto del Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3.

7. L'affidamento del servizio di riscossione viene concesso, per singoli ambiti territoriali, sentita la commissione di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle finanze. Lo stesso fissa altresi il termine entro il quale, a pena di decadenza, il concessionario deve stipulare apposita convenzione con il servizio centrale di riscossione sulla base del disciplinare di cui al comma 1 e prestare la cauzione di cui all'articolo 46.

Art. 10

Registro delle aziende concessionarie

1. Presso il servizio centrale è tenuto un registro dei concessionari per ambiti territoriali.

Art. 11

Iscrizione nel registro

1. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del decreto di conferimento della concessione i concessionari, a pena di decadenza, devono richiedere al servizio centrale l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 10.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati la documentazione da produrre ai fini dell'iscrizione nel registro, nonché i termini e le modalità per la comunicazione, da parte dei concessionari, di ogni variazione attinente alla gestione.

Art. 12

Notizie inerenti all'attività del concessionario

1. Nel registro indicato nell'articolo 10 saranno annotati, con riferimento ad ogni singolo concessionario, tutte le notizie inerenti all'organizzazione e allo svolgimento del servizio, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1, diversi dalle aziende e istituti di credito, nel caso di trasferimento di azioni per atto tra vivi, gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dal servizio centrale.

2. Nel registro sono, altresì, annotati le ispezioni e le verifiche disposte ai sensi dell'articolo 14, nonché gli estremi dei provvedimenti di sospensione dell'attività e di irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Art. 13

Cancellazione dal registro

1. Sono cancellati dal registro i concessionari per i quali non sia intervenuto il rinnovo della concessione, ovvero si sia verificato recesso o nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di revoca o di decadenza.

Art. 14

Vigilanza e controllo

1. I concessionari sono soggetti alla vigilanza del servizio centrale, il quale esegue o dispone, anche su proposta del competente intendente di finanza, periodiche verifiche ordinarie e di cassa, nonché, ove occorra, verifiche di carattere straordinario sull'andamento delle gestioni e dei servizi della riscossione.

2. Nell'esercizio della vigilanza deve, in particolare, essere accertata qualsiasi causa di sopravvenuta insufficienza della cauzione nonché la regolarità del pagamento dei premi di assicurazione relativi ai beni costituenti la cauzione stessa.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in funzione del servizio, verranno impartite le istruzioni per lo svolgimento delle attività di ispezione di cui al comma 1.

4. Le iscrizioni ipotecarie sono rinnovate, d'ufficio, alla scadenza, dal conservatore dei registri immobiliari fino all'emanazione del decreto di svincolo della cauzione.

Capo III

Sospensione dell'attività di gestione del concessionario e nomina di un commissario

Art. 15

Sospensione cautelare dell'attività di gestione

1. Quando il concessionario abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni o non abbia effettuato in tutto o in parte i versamenti alle prescritte scadenze o sia in corso l'espropriazione forzata della cauzione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, il Ministro delle finanze, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, può disporre cautelarmente la sospensione dell'attività di gestione del concessionario.

2. Qualora vengano a mancare uno o piu dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'articolo 31, nel disciplinare speciale o nella convenzione di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 9, il Ministro delle finanze provvede alla sospensione cautelare del concessionario e, contestualmente, lo invita a ripristinare i suddetti requisiti o condizioni entro un termine non superiore a sessanta giorni.

Art. 16

Nomina e funzioni del commissario

1. Quando, ai sensi dell'articolo 15, viene disposta la sospensione del concessionario, il Ministro delle finanze nomina un commissario, da scegliersi tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti, che assume la titolarità dei poteri inerenti alla rappresentanza e alla gestione del servizio di riscossione.

2. Con lo stesso decreto di nomina viene determinato il compenso spettante al commissario ed è disposto che venga prestata congrua garanzia anche per mezzo di fideiussione.

3. Le spese della sostituzione ed il compenso spettante al commissario sono a carico del concessionario. In caso di insolvenza del concessionario l'onere è ripartito proporzionalmente tra lo Stato e gli altri enti interessati.

4. Subito dopo la nomina, il commissario e l'intendente di finanza devono apporre le proprie firme in calce all'ultima operazione risultante dalla documentazione tenuta dal concessionario e dai bollettari in carico al medesimo.

Art. 17

Cessazione del commissario

1. Quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato la nomina del commissario, il Ministro delle finanze, sentito il parere della commissione, di cui all'articolo 3, dispone la cessazione del commissario e riammette nella gestione del servizio il concessionario.

Capo IV

Estinzione della concessione

Art. 18

Recesso dalla concessione

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di revisione biennale dei compensi di cui all'articolo 61, comma 8, il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione.

2. La dichiarazione di recesso è notificata, nei modi previsti dal codice di procedura civile, al servizio centrale il quale provvede ad informare il competente intendente di finanza.

3. Si applicano al concessionario recedente le norme contenute nell'articolo 41, commi 1 e 2.

Art. 19

Revoca della concessione

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 15, comma 2, se il concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, a ripristinare i requisiti e le condizioni venuti meno, il Ministro delle finanze dispone la revoca.

2. La revoca non attribuisce al concessionario alcun diritto di indennizzo.

Art. 20

Decadenza dalla concessione

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora:

a) non inizi il servizio alla data fissata nella concessione;

b) commetta gravi o reiterati abusi od irregolarità ed in particolare non effettui alle prescritte scadenze in tutto o in parte i versamenti dovuti;

c) non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di concessione e dal relativo disciplinare;

d) si rifiuti, pur nell'accertata remunerativita del servizio, di assumere il servizio di tesoreria a richiesta degli enti locali interessati e quello di riscossione di altre entrate o crediti previsti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3;

e) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché dai contratti

collettivi per gli addetti al servizio di riscossione dei tributi che vanno applicati a tutto il personale dipendente fatta eccezione per gli addetti ai quali, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n.657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito;

f) non presti o non adegui la cauzione nei termini stabiliti dal disciplinare speciale di cui all'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 54;

g) non sia stata disposta la riammissione ai sensi dell'articolo 17 nella gestione del servizio, per cause non imputabili all'amministrazione, nel termine di sei mesi dal provvedimento di sospensione;

h) negli altri casi previsti dal presente decreto.

2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.

3. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro delle finanze, sentiti la commissione consultiva di cui all'articolo 3 e il competente intendente di finanza.

4. Il concessionario non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza.

Art. 21

Notifica dei provvedimenti di revoca e di decadenza dalla concessione

1. I provvedimenti di revoca e di decadenza dalla concessione sono notificati, a cura del servizio centrale, nei modi previsti dal codice di procedura civile, entro quindici giorni dalla loro adozione.

2. Avverso i provvedimenti è ammessa opposizione al Ministro delle finanze entro il termine di trenta giorni dalla loro notifica. Il Ministro decide entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso.

Art. 22

Effetti della revoca o della decadenza

1. La notificazione del decreto di revoca o di decadenza priva il concessionario, i collettori, gli ufficiali di riscossione e i messi notificatori di qualsiasi potere in ordine alla riscossione.

2. L'intendente di finanza diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario revocato o decaduto, dando incarico ai sindaci di garantire che al provvedimento di revoca o di decadenza venga data idonea pubblicità, anche mediante l'affissione di appositi avvisi. Lo stesso intendente provvede inoltre a ritirare i bollettari, i ruoli, i registri e i documenti riguardanti la gestione, raccogliendoli in plichi suggellati; di tali operazioni è redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario revocato o decaduto o di ufficio se questi non è presente.

3. Per la riattivazione del servizio della riscossione l'amministrazione provvede alla nomina di un commissario governativo e si applicano le disposizioni del Capo V.

4. I bollettari, i ruoli, i registri e i documenti ritirati al concessionario sono consegnati dal competente intendente di finanza, con apposito processo verbale, al commissario governativo.

5. Il concessionario revocato o decaduto ha facoltà di intervenire alle operazioni di consegna.

Art. 23

Mantenimento in servizio del personale
in caso di cessazione della concessione

1. Il personale, che alla scadenza o cessazione della concessione risulti iscritto da almeno tre mesi al fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio dal concessionario subentrante senza soluzione di continuità.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano compiuto sessanta anni di età e abbiano maturato il diritto alla pensione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n.54.

Capo V

Commissario governativo delegato
provvisoriamente alla riscossione

Art. 24

Nomina

1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 19 e 20 ed in ogni altro caso di vacanza della concessione, in attesa del nuovo conferimento della gestione del servizio, il Ministro delle finanze nomina il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, scegliendolo tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 31 che ne facciano domanda, con preferenza per i concessionari iscritti nel registro dei concessionari.

2. Se nessuno dei soggetti di cui al comma 1 presenta domanda, il Ministro delle finanze nomina commissario governativo il concessionario di uno degli ambiti territoriali contigui che

abbia l'organizzazione più idonea a garantire temporaneamente lo svolgimento del servizio di riscossione.

3. Al commissario governativo si applicano le norme stabilite per il concessionario, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

Art. 25

Compensi e spese

1. Col decreto ministeriale di nomina del commissario governativo vengono stabilite, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario, la misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi delle spese a lui spettanti, nonché le modalità di partecipazione dell'amministrazione finanziaria e delle amministrazioni comunali interessate alle spese per i locali e per gli arredi necessari all'adempimento del servizio di riscossione, restando a carico del commissario stesso le altre spese di gestione.

Art. 26

Obblighi del commissario governativo

1. Il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione risponde del non riscosso come riscosso ed è tenuto a prestare cauzione. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 3, si applica anche nell'ipotesi in cui il commissario governativo sia soggetto diverso da azienda ed istituto di credito.

2. Il commissario governativo provvede, altresi, alla riscossione dei residui di gestione secondo le norme di cui agli articoli 42 e seguenti.

Capo VI

Ricostituzione del rapporto di concessione

Art. 27

Cessazione del commissario governativo e conferimento in concessione della gestione

1. Il commissario governativo cessa dalle funzioni con il conferimento della concessione, ma la nomina può essere in qualsiasi momento revocata con decreto del Ministro delle finanze, che provvede alla sostituzione.

2. Il nuovo concessionario provvede alla riscossione dei residui di gestione secondo le norme di cui agli articoli 42 e seguenti.

Art. 28

Rendiconto del commissario governativo

1. Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione dalle sue funzioni, se questa avvenga prima, il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione rende il conto giudiziale della gestione per la parte erariale, a norma degli articoli 610 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Agli adempimenti previsti dall'articolo 618 del regolamento stesso provvede l'intendente di finanza. Dopo la parifica il conto deve essere reso alla ragioneria provinciale dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

2. Nei termini di cui al comma 1 il commissario governativo rende agli enti interessati il conto della gestione per la parte che li riguarda.

3. Il discarico delle quote inesigibili è regolato a norma dell'articolo 90.

Capo VII

Rinnovo della concessione

Art. 29

Richiesta di rinnovo della concessione

1. Il rinnovo della concessione può essere chiesto, nel mese di febbraio dell'ultimo anno del periodo di gestione, con lettera raccomandata al servizio centrale.

Art. 30

Procedura di rinnovo

1. Se la domanda di rinnovo di cui all'articolo 29 è stata presentata tempestivamente, il Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3, rilevato che sussistono i requisiti di cui all'articolo 9 e valutato il particolare impegno e la regolarità ed efficienza dimostrati nella gestione del servizio, può rinnovare con proprio decreto la concessione entro il 30 aprile; in tal caso fissa il termine per la stipula della convenzione prevista dallo stesso articolo 9.

Titolo II

RAPPORTO DI CONCESSIONE

Capo I

Agenti della riscossione

Art. 31

Soggetti della concessione

1. La concessione può essere conferita:

a) alle aziende e agli istituti di credito di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.375, e successive modificazioni, nonché alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello stesso articolo, aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;

b) alle speciali sezioni autonome dei predetti istituti e aziende di credito;

c) alle società per azioni regolarmente costituite, con sede in Italia e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo ed aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio, costituite dai soggetti indicati nella lettera a) o da persone fisiche, e il cui statuto prevede l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento delle azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze; le modifiche allo statuto, deliberate dalle società per azioni già esercenti attività esattoriale per adeguarlo alle prescrizioni contenute nella presente lettera, non danno luogo all'applicazione dell articolo 2437 del codice civile;

d) alle società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo, che, alla data di entrata in vigore

della legge 4 ottobre 1986, n.657, erano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni.

2. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle società indicati nel comma 1:

a) gli inabilitati, gli interdetti ed i falliti non riabilitati;

b) coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'ufficio di esattore o che per irregolarità o abusi commessi nell'esercizio delle loro funzioni sono stati oggetto di provvedimento di revoca dalla nomina o sono stati dispensati dall'ufficio di delegato, sostituto, sorvegliante, collettore, ufficiale esattoriale o ufficiale di riscossione, messo notificatore;

c) coloro che sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio,ovvero per delitti non colposi punibili con pena detentiva non inferiore ad un anno o che comportano la interdizione dai pubblici uffici;

d) coloro nei cui confronti sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e sentenze passate in giudicato o procedimenti penali per delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture, qualora siano a conoscenza che sono sottoposti ai suddetti procedimenti o provvedimenti i rappresentanti legali, gli amministratori o i sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle società indicate nel comma 1,

devono darne notizia al Ministero delle finanze. Analoga informativa è trasmessa dall'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti.

3. Non possono, inoltre, essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle società indicati nel comma 1:

a) i membri del Parlamento e del Governo;

b) i membri dei consigli o assemblee e dei relativi comitati di controllo regionali, provinciali e comunali, limitatamente alla concessione relativa agli ambiti territoriali compresi nella circoscrizione territoriale dell'ente;

c) i dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni in attività di servizio, a pena di decadenza dall'impiego;

d) gli esercenti una professione che la legge dichiara incompatibile con la partecipazione alla amministrazione di società.

4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) e al comma 3, lettere a) e b), nonché la disposizione di cui allo stesso comma 3, lettera c), limitatamente ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, si applicano anche ai soci delle società di cui al comma 1 diverse dagli istituti e aziende di credito.

Capo II

Obblighi e diritti del concessionario

Art. 32

Obblighi generali

1. Il concessionario e tenuto ad osservare oltre a tutte le disposizioni del presente decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del disciplinare di cui all'articolo 9, comma 1, le istruzioni impartite dal servizio centrale per assicurare la regolarità della gestione.

2. Il numero, l'ubicazione e le modalità di funzionamento degli sportelli di riscossione, nonchè particolari limitazioni dell'apertura degli sportelli, saranno stabilite nel disciplinare.

3. La consegna dei ruoli costituisce il concessionario debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli stessi, che debbono essere da lui versate alle scadenze stabilite ancorchè non riscosse, previa detrazione delle somme che il concessionario stesso è autorizzato a trattenere ai sensi degli articoli 62 e 86.

4. Il concessionario deve prestare la cauzione nelle forme e nei tempi stabiliti dagli articoli 46 e seguenti.

5. A richiesta degli enti locali interessati il concessionario assume il servizio di tesoreria degli enti stessi, comprendente le entrate diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 1, ed il pagamento delle spese, nonchè le altre incombenze demandate al tesoriere da norme legislative e regolamentari. Assumono, altresi, la riscossione di entrate spettanti ad enti autorizzati per legge ad avvalersi degli esattori delle imposte dirette in base alle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n.657.

6. Ai fini della riscossione e dei versamenti agli enti destinatari la giornata di sabato è considerata festiva a tutti gli effetti di legge.

Art. 33

Esecuzione degli sgravi per indebito

1. Gli sgravi disposti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono eseguiti dal concessionario in carica, con le modalità stabilite dal servizio centrale, entro tre mesi dalla ricezione del relativo elenco, al quale sono allegati i buoni di discarico. Entro il giorno successivo deve essere versato all'ente impositore l'ammontare degli sgravi che non sia stato possibile eseguire.

2. A richiesta del concessionario l'intendente di finanza può prorogare di quattro mesi il termine stabilito nel comma 1 per l'esecuzione degli sgravi.

3. Gli estremi di ciascun elenco devono essere annotati, entro dieci giorni dalla ricezione dello stesso, nelle posizioni dei contribuenti.

4. Gli elenchi di sgravio devono essere restituiti all'ente impositore, con le annotazioni del caso, nel termine di versamento stabilito dal comma 1.

Art. 34

Conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti

1. Il concessionario deve conservare i ruoli, i registri, le distinte di versamento, le distinte riepilogative e gli altri atti della gestione per dieci anni dalla loro compilazione; per i ruoli tale termine decorre dalla data dalla loro consegna da parte dell'intendente di finanza.

Art. 35

Obbligo di informazione

1. I concessionari sono tenuti a fornire le informazioni di carattere tecnico gestionale e finanziario relative al servizio esercitato in conformità alle richieste del servizio centrale al quale sono, altresì, tenuti a fornire, entro il 31 marzo di ciascun anno, i prospetti relativi alle riscossioni, distinti per voci di entrata, effettuate nell'anno precedente. Con le modalità e nei termini stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, i concessionari sono tenuti a trasmettere al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati relativi alle somme riscosse.

2. Ai fini dell'uniformità delle rilevazioni il servizio centrale curerà tempestivamente la predisposizione di schemi per ciascun tipo di prospetto.

3. Le società per azioni sono tenute a trasmettere al servizio centrale il proprio bilancio relativo all'anno precedente entro trenta giorni dalla data di approvazione.

4. Fermo restando l'obbligo della trasmissione del bilancio a norma del comma 3, le società che non hanno provveduto alla approvazione del bilancio sono tenute a trasmettere, entro il 30 maggio di ciascun anno, un rendiconto economico-finanziario provvisorio relativo al servizio di riscossione svolto nell'anno precedente.

5. Le aziende e gli istituti di credito, le casse rurali ed artigiane o le loro speciali sezioni autonome devono comunicare un conto consuntivo relativo alla gestione del servizio di riscossione secondo lo schema tipo da definirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Particolari rilevazioni potranno essere chieste dal servizio centrale per lo studio della frequenza, nonchè della qualità delle entrate e dell'esito delle procedure coattive.

Art. 36

Obbligo di contabilizzazione

1. I concessionari devono tenere distinte contabilità per le riscossioni mediante versamento diretto e per quelle mediante ruoli; con decreto ministeriale sono stabilite le relative modalità nonchè quelle di tenuta e conservazione di singole posizioni per ogni contribuente ai fini della annotazione delle diverse riscossioni. Lo stesso decreto stabilisce i criteri per la ,tenuta della contabilità quando l'ambito territoriale è costituito dal territorio di più comuni.

2. Il concessionario deve aprire a proprio nome un conto corrente postale per la riscossione mediante ruoli ed è responsabile della gestione del conto corrente postale vincolato di cui all'articolo 7, comma 4.

3. Il Ministro delle finanze, su richiesta dei concessionari interessati, può autorizzare per le riscossioni, sia mediante versamenti diretti sia mediante ruolo, l'adozione di sistemi di scritturazione, di pagamento, di quietanzamento e di archiviazione diversi da quelli prescritti, quando è richiesta dall'impiego di sistemi meccanografici, elettronici e simili e restano garantiti la regolarità della gestione e gli interessi dei contribuenti.

4. Per la formazione meccanografica dei ruoli il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre l'impiego di sistemi e strumenti rispondenti alle esigenze del servizio e conformi a quelli adottati dall'amministrazione finanziaria.

Art. 37

Quietanze e annotazioni

1. Le quietanze rilasciate dal concessionario ai sensi degli articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono staccate da distinti bollettari conformi ai modelli stabiliti dal Ministero delle finanze.

2. Le annotazioni, sulle singole posizioni dei contribuenti, degli eseguiti versamenti vanno effettuate nel termine di quindici giorni dalla data di riscossione.

Art. 38

Obblighi del concessionario delegato

1. Il concessionario delegato, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, deve esperire la procedura esecutiva nei confronti del contribuente nei termini fissati dall'articolo 75 del presente decreto e, qualora l'esecuzione sia riuscita infruttosa o insufficiente, deve trasmettere la relativa documentazione al concessionario delegante entro dieci giorni dal compimento dell'esecuzione.

2. Salvo il diritto del concessionario delegante al compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera c), se il ricavo dell'esecuzione compiuta dal concessionario delegato non è sufficiente a coprire le spese, il concessionario delegato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali giudizi, restando a suo carico le spese previste dall'articolo 61 del decreto n. 602 del 1973. Il concessionario delegato non può imputare le somme riscosse alle spese di esecuzione, se non dopo avere soddisfatto interamente il credito del concessionario delegante.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 e dell'articolo 60, terzo comma, del decreto n. 602 del 1973, il concessionario delegante può chiedere all'intendente di finanza, nella cui circoscrizione opera il concessionario delegato, di promuovere, tramite altro concessionario operante nella provincia, ovvero, in mancanza, in provincia viciniore, nei confronti del concessionario delegato la procedura coattiva prevista dagli articoli 56 e successivi del presente decreto per il recupero delle somme non riscosse o non versate.

Art. 39

Conto giudiziale dei versamenti diretti e delle riscossioni per ruolo

1. Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione delle funzioni, se avvenga prima, il concessionario rende separati conti giudiziali della gestione relativa ai versamenti diretti e di quella relativa alla riscossione per ruolo a norma dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e dell'articolo 610 del relativo regolamento e successive modificazioni. Agli adempimenti previsti dall'articolo 618 dello stesso regolamento provvede l'intendente di finanza. Dopo la parifica, il conto deve essere reso alla ragioneria provinciale dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

2. Nello stesso termine indicato al comma 1 il concessionario rende il conto della gestione agli altri enti interessati per la parte di rispettiva pertinenza.

Art. 40

Chiamata in causa dell'ente creditore

1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non concernono esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente interessato: in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

Art. 41

Cambiamento di gestione

1. Quando interviene cambiamento di gestione, non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, il precedente concessionario deve completare la riscossione delle entrate iscritte nei ruoli di qualsiasi specie interamente scaduti prima del cambiamento di gestione avvalendosi, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, della procedura coattiva di cui agli articoli 45 e seguenti del citato decreto.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche per le rate scadute comprese in ruoli non interamente scaduti, fermo restando che per la riscossione delle rate non ancora scadute alla data di cambiamento di gestione verranno formati separati ruoli in carico al nuovo concessionario.

3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, quando interviene cambiamento di gestione, le entrate sono iscritte in ruoli separati comprendenti rispettivamente le rate che scadono prima del cambiamento di gestione e quelle che scadono successivamente.

Art. 42

Residui di gestione

1. I residui di gestione sono costituiti dalle entrate riscuotibili mediante ruoli scaduti ma non riscossi durante la gestione del concessionario decaduto o revocato, ovvero durante la vacanza della concessione o la gestione del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione.

Art. 43

Rate scadute durante la gestione del commissario governativo e la vacanza della concessione

1. L'intendente di finanza consegna al nuovo concessionario gli elenchi relativi alle rate di tributi scadute e non riscosse durante la gestione del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione o durante la vacanza della concessione.

2. Il nuovo concessionario provvede alla riscossione in tre rate uguali in coincidenza con la scadenza delle tre rate successive alla consegna degli elenchi.

3. Nel caso di incapienza della cauzione prestata dal commissario governativo, il nuovo concessionario deve procedere nei suoi confronti su disposizione del servizio centrale, per le entrate riscosse e non versate e per quelle non giustificate come inesigibili, avvalendosi delle procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.

4. Per la riscossione delle entrate di cui ai commi 1, 2 e 3, il nuovo concessionario ha diritto ai compensi per tali riscossioni nelle misure stabilite dall'atto di conferimento della concessione.

Art. 44

Residui di gestione del concessionario in caso di revoca o decadenza e del commissario governativo

1. Per la riscossione dei residui di gestione, nel caso di decadenza o revoca del concessionario, l'intendente di finanza e gli enti interessati procedono alla compilazione degli elenchi dei residui da affidare per la riscossione al commissario governativo o al nuovo concessionario.

2. Le spese per la formazione degli elenchi sono a carico del concessionario decaduto o revocato.

3. Il commissario governativo o il nuovo concessionario provvede alla riscossione dei residui risultanti dagli elenchi e versa l'importo riscosso in ciascun mese, entro il decimo giorno del mese successivo, alla Cassa depositi e prestiti.

4. Le somme versate alla Cassa depositi e prestiti, eccettuate quelle relative a tributi per i quali il concessionario decaduto o revocato abbia provveduto al versamento in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, sono ripartite, a norma dell'articolo 58, tra gli enti interessati secondo le rispettive spettanze.

5. Le somme di cui al comma 4, relative ai versamenti eseguiti in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso dal concessionario decaduto o revocato ovvero dal commissario governativo, sono rimborsate a quest'ultimo senza interessi dalla Cassa depositi e prestiti sulla base di apposita autorizzazione dell'intendente di finanza e previa corrispondente riduzione della relativa quota inesigibile di cui sia stata presentata domanda di rimborso.

Art. 45

Rendiconto e discarico

1. Le domande di discarico delle quote non riscosse per inesigibilità devono essere presentate dal commissario governativo o dal nuovo concessionario nel termine di dodici mesi dalla data di consegna degli elenchi dei residui.

2. Nei tre mesi successivi alla scadenza del termine fissato dal comma 1, il commissario governativo o il nuovo concessionario rende, all'intendente di finanza ed agli altri enti impositori, il rendiconto della gestione dei residui, fermo restando l'obbligo del conto giudiziale dell'intera gestione di cui all'articolo 28, comma 1, e all'articolo 39, comma 1.

3. Se il commissario governativo cessa dalle funzioni prima della scadenza del termine stabilito dal comma 1, le domande di discarico devono essere presentate entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione delle funzioni. Il commissario governativo consegna al nuovo concessionario gli elenchi dei residui non ancora riscossi e gli atti e i documenti relativi alle procedure in corso. Di tale consegna è redatto processo verbale sottoscritto dall'intendente di finanza o da un suo delegato.

4. L'intendente di finanza e gli enti impositori possono promuovere l'espropriazione della cauzione del nuovo concessionario, a norma degli articoli 56 e seguenti, per il recupero dei crediti risultanti dal rendiconto e delle quote non ammesse a discarico ovvero, in caso di mancata presentazione del rendiconto, per la differenza tra l'ammontare dei residui e quello delle somme versate.

Capo III

Obblighi di garanzia

Art. 46

Cauzione

1. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonchè degli altri obblighi derivanti dal conferimento della concessione, ivi compreso quello per l'eventuale svolgimento del servizio di tesoreria degli enti locali, deve essere prestata dal concessionario della riscossione o, da altri per lui, una cauzione rapportata ad un trentaseiesimo dell'importo complessivo delle rate delle imposte iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente quello del conferimento e dei versamenti diretti riscossi nello stesso periodo.

2. La misura della cauzione è determinata dal servizio centrale nei termini di cui all'articolo 9, commi 1 e 2.

3. Se il concessionario è una azienda o un istituto di credito, la cauzione può essere ridotta, con l'autorizzazione del Ministro delle finanze, fino ad un terzo dell'ammontare indicato nel comma 1.

Art. 47

Modalità di prestazione

1. La cauzione può essere prestata:

a) mediante deposito di denaro presso la Cassa depositi e prestiti;

b) mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ivi compresi gli speciali titoli decennali di debito pubblico di cui all'articolo 120, ovvero di altri titoli che per legge possono essere accettati a garanzia delle gestioni;

c) mediante annotazione di ipoteca o del vincolo cauzionale su titoli delle categorie indicate nella lettera b);

d) mediante ipoteca su beni immobili;

e) mediante polizza fideiussoria rilasciata da istituti di assicurazioni autorizzati con decreto del Ministro delle finanze;

f) mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.375, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Dalle iscrizioni ipotecarie e dalle annotazioni del vincolo sui titoli deve espressamente risultare che la cauzione è prestata nell'interesse dello Stato e degli altri enti interessati e che la stessa garantisce tutte le obbligazioni del concessionario derivanti dalla legge e dall'atto di concessione e, per le ipotesi di cui agli articoli 18, 19 e 20, conseguenti all'evento interruttivo della gestione.

3. La modalità di prestazione della cauzione, di cui alla lettera f) del comma 1,da parte delle aziende di credito non è ammessa a garanzia delle proprie gestioni.

Art. 48

Cauzione in titoli

1. I titoli dati in cauzione devono recare le cedole non maturate ed essere liberi da qualsiasi vincolo, salvo il disposto dell'articolo 51.

2. I titoli dati in cauzione sono valutati per nove decimi del loro valore, determinato in base al corso medio del semestre anteriore a quello in cui avviene l'affidamento, quale risulta dall'apposito prospetto redatto dal Ministero del tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. I titoli sorteggiati o comunque rimborsati prima dello svincolo della cauzione devono essere sostituiti entro sessanta giorni.

Art. 49

Cauzione mediante ipoteca

1. L'ipoteca deve essere iscritta su immobili il cui valore, determinato a norma del comma 2, non sia inferiore ad una volta e mezzo l'importo a garanzia del quale è prestata.

2. Il valore degli immobili da assoggettare ad ipoteca è determinato secondo il valore corrente di mercato dall'ufficio tecnico erariale su richiesta dell'intendenza di finanza, con esclusione delle pertinenze e al netto dei diritti reali di terzi, dei vincoli e delle passività ipotecarie, salvo il disposto dell'articolo 51.

3. Nel caso di immobile indiviso l'ipoteca deve essere iscritta nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.

4. Le iscrizioni ipotecarie sono, alla scadenza, rinnovate d'ufficio dal conservatore dei registri immobiliari fino alla emanazione del decreto di svincolo della cauzione di cui all'articolo 60, comma 2.

Art. 50

Assicurazione dei fabbricati ipotecati

1. Il concessionario della riscossione è tenuto ad assicurare,contro il rischio dell'incendio,i fabbricati ipotecati per un valore non inferiore a quello indicato nel comma 1 dell'articolo 49.

2. La polizza deve essere vincolata a favore dello Stato e degli altri enti interessati e deve contenere la clausola che in caso di sinistro l istituto assicuratore verserà l'indennità alla Cassa depositi e prestiti a nome del cauzionante con lo stesso vincolo cauzionale al quale era soggetto l'immobile, dandone comunicazione al servizio centrale.

3. I premi di assicurazione devono essere pagati entro trenta giorni prima delle scadenze contrattuali. In caso di ritardo si applicano le disposizioni dell'articolo 54.

Art. 51

Vincoli od ipoteche iscritte per i periodi di gestione anteriori

1. Ai fini dell'idoneità della cauzione non si tiene conto dei vincoli e delle ipoteche iscritte a garanzia della gestione per periodi anteriori a quello per il quale la cauzione deve essere prestata, purchè da apposita attestazione dell'intendente di finanza risulti che il concessionario, per tali periodi, non ha debiti verso gli enti impositori.

Art. 52

Cauzione mediante polizza fideiussoria

1. Quando la cauzione è prestata mediante polizza fideiussoria la mora nel pagamento dei premi non libera l'assicuratore dalla garanzia assunta per tutto il periodo per cui è stata emessa la polizza e sino all'emissione del decreto di svincolo.

2. Le condizioni di polizza sono approvate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 53

Dichiarazione di idoneità della cauzione

1. La cauzione è unica e rapportata al complessivo importo, determinato a norma dell'articolo 46, qualora più ambiti territoriali vengano ad essere riuniti nella gestione di un medesimo concessionario.

2. Se la cauzione risulta regolarmente prestata il Ministro delle finanze ne dichiara l'idoneità, con apposito provvedimento, da comunicare al concessionario ed alla competente intendenza di finanza.

3. Se il concessionario non provvede alla prestazione della cauzione nel termine stabilito il Ministro delle finanze ne dichiara la decadenza, salvo che non ritenga di accordare una proroga del termine stesso.

Art. 54

Adeguamento della cauzione nel corso della gestione

1. Se nel corso della gestione e comunque per un periodo di almeno un triennio il valore complessivo dei beni che costituiscono la cauzione è diminuito di almeno il dieci per cento o il carico complessivo della riscossione è aumentato di almeno il dieci per cento, il servizio centrale, con avviso notificato, invita il concessionario ad integrare la cauzione entro trenta giorni.

2. Ai fini della integrazione della cauzione i titoli sono valutati, a norma dell'articolo 48, comma 2, in base al corso medio del semestre precedente la notificazione dell'avviso.

3. Se il concessionario non provvede ad adeguare la cauzione, il servizio centrale inizia la procedura per la dichiarazione di decadenza, salvo che non accordi un ulteriore termine non superiore a novanta giorni. Per la dichiarazione di decadenza si applica l'articolo 20, comma 3.

4. Se il carico complessivo della riscossione è diminuito, per la durata indicata al comma 1, di almeno il dieci per cento, la cauzione, su richiesta del concessionario, è proporzionalmente ridotta.

Art. 55

Sostituzione della cauzione

1. Nel corso della gestione la cauzione può essere sostituita in tutto o in parte con altra, purchè questa garantisca le obbligazioni del concessionario anche per il periodo di tempo decorso a norma dell'articolo 51.

2. Il decreto di svincolo previsto dall'articolo 60 può essere emesso solo dopo che è stata dichiarata la idoneità della nuova cauzione a norma dell'articolo 53.

Art. 56

Formazione del titolo esecutivo per l'espropriazione della cauzione

1. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte nei termini fissati dagli articoli 72 e 73 l'intendente di finanza, anche per conto degli altri enti creditori, rivolge al concessionario l'invito a pagare entro cinque giorni le somme dovute, maggiorate ai sensi dell'articolo 104, commi 1, 2 e 3 e ne dà notizia ai predetti enti.

2. In caso di mancato pagamento, il Ministro delle finanze, su richiesta dell'intendente di finanza, dispone, con decreto, l'espropriazione della cauzione e, in quanto occorra, degli altri beni del concessionario. Tale decreto è comunicato a tutti gli enti garantiti dalla cauzione ed è trasmesso all'intendente di finanza che lo notifica al concessionario ed al terzo che ha prestato la cauzione, nei modi previsti dal codice di procedura civile

3. Il decreto ministeriale costituisce titolo esecutivo. In virtù di esso l'intendente di finanza, anche nell'interesse degli altri creditori garantiti dalla cauzione, procede all'espropriazione forzata.

Art. 57

Procedura di esprppriazione della cauzione

1. Il procedimento di espropriazione forzata è compiuto in conformità alle norme dell'articolo 45, commi 3 e 4, nonchè degli articoli 64 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, con le seguenti modifiche:

a) le attribuzioni spettanti al concessionario ed agli ufficiali di riscossione sono espletate rispettivamente dall'intendente di finanza e dagli ufficiali giudiziari;

b) il creditore istante può concorrere all'asta senza depositare la cauzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602;

c) il prezzo di aggiudicazione deve essere versato alla Cassa depositi e prestiti nel termine di tre giorni dalla vendita;

d) nell'ipotesi prevista dall'articolo 87 del decreto n. 602 del 1973, l'immobile è devoluto all'ente creditore o a quello fra gli enti creditori che vanta il maggior credito per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e l'importo del credito per cui si procede, al netto delle spese di esecuzione degli interessi di mora;

e) gli articoli 78, 79 e 90 del decreto n. 602 del 1973, non si applicano. .

2. I titoli depositati presso la Cassa depositi e prestiti ed i titoli ipotecati per cauzione sono alienati al prezzo di borsa, a cura della Cassa medesima o dell'istituto emittente, nelle forme stabilite dai rispettivi regolamenti.

Art. 58

Riparto fra gli aventi diritto

1. Il riparto del denaro costituito in cauzione e delle somme ricavate dall'esecuzione sui beni costituenti la cauzione stessa è disposto con provvedimento del servizio centrale e diviene esecutivo a tutti gli effetti qualora, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non venga fatta opposizione davanti al pretore. Questi provvede quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 45, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.

2. Se davanti al pretore non si raggiunge l'accordo tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applicano le disposizioni dell'articolo 512 del codice di procedura civile.

3. Se il ricavato della vendita dei beni costituenti la cauzione e degli altri beni del concessionario non è sufficiente al pagamento dei crediti degli enti interessati, il debito residuo è proporzionalmente accollato a ciascuno dei creditori.

Art. 59

Reintegrazione della cauzione

1. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 56, comma 2, il servizio centrale intima al concessionario di reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni dalla notifica.

2. Se la cauzione non è reintegrata, il Ministro delle finanze dichiara, a norma dell'articolo 20 e seguenti, la decadenza del concessionario, salvo che, riconosciuta l'esistenza di circostanze a lui non imputabili, ritenga di accordare una proroga del termine.

Art. 60

Svincolo della cauzione

1. La cauzione è svincolata nel caso di cambiamento di gestione solo quando non sussistono debiti del concessionario verso lo Stato e gli altri enti impositori.

2. Lo svincolo è disposto con decreto del servizio centrale previo assenso degli enti interessati che si intende concesso qualora, decorsi sei mesi dalla richiesta, non sia stato espresso.

3. Il decreto di svincolo costituisce titolo per la restituzione dei depositi e per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e dei vincoli.

Capo IV

Diritti del concessionario

Art. 61

Compensi e rimborsi spese

1. I compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta del servizio centrale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il parere della commissione di cui all'articolo 3 deve:

a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione del compenso;

b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione sul risultato finale;

c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi

elementi considerati ai fini della determinazione dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili.

3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessione tenendo comunque conto dell'estensione territoriale della concessione, del numero e della dislocazione degli sportelli, della durata di apertura degli stessi e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123. Si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. In particolare, per ogni ambito territoriale vanno determinati:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabilita in misura percentuale della somma riscossa con la determinazione di un importo minimo e massimo;

b) un compenso in misura percentuale delle somme riscosse, stabilito tenendo conto, soprattutto, dei costi specifici, del prevedibile ammontare globale di tali somme con un importo minimo e un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei contribuenti eseguiti dopo la notifica del titolo esecutivo e prima della notifica dell'avviso di mora;

c) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo soprattutto all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione.

4. Ai concessionari spetta, altresì, il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia.

5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione di cui alla lettera a), dei compensi di cui alla lettera b), del comma 3, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonchè il rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4. Per i crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio è altresì a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure esecutive.

6. Sono invece a carico dei contribuenti:

a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;

b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3,lettera c);

c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con gli enti interessati in relazione ai costi di gestione del servizio e in misura che assicuri una adeguata remunerazione. In caso di mancato accordo, la determinazione del compenso è stabilita dal servizio centrale, il quale provvede con atto motivato.

8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione viene effettuata, con periodicità biennale, la revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese e degli interessi tenuto conto anche delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente, nonchè delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervenute modifiche normative. A tale revisione provvede il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello stesso decreto.

Art. 62

Provvedimenti di dilazione nei versamenti

1. I provvedimenti di sospensione della riscossione e della dilazione del pagamento dei tributi operano a tutti gli effetti anche nei confronti del concessionario, il quale è esonerato, per le somme per le quali risponde del non riscosso come riscosso, dall'obbligo di effettuare il relativo versamento alle scadenza stabilita.

2. Qualora i suddetti provvedimenti siano emessi successivamente al versamento delle relative somme da parte del concessionario, in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, l'intendente di finanza provvede contestualmente a concedere, con proprio decreto, dilazione di pari importo a valere sul primo versamento decadale utile dei versamenti diretti.

3. I provvedimenti di revoca della sospensione della riscossione e di dilazione del pagamento relativi a somme

iscritte in ruoli con l'obbligo del non riscosso come riscosso hanno effetto, nei confronti del concessionario, dal primo versamento di rata utile successivo al provvedimento di revoca. Nel caso in cui il concessionario abbia goduto di dilazione sui versamenti diretti ai sensi del comma 2, il riversamento deve avvenire alla prima scadenza decadale utile successiva al provvedimento di revoca.

4. Se per fatti non imputabili al concessionario è particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo, ovvero è gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, il Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza che tali tributi hanno sul complesso dei compensi percepiti dal concessionario nell'anno precedente, e sempre che il versamento dei tributi medesimi pregiudichi in modo rilevante il regolare andamento della gestione, può, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, concedere dilazioni per il versamento dei predetti tributi iscritti a ruolo per un periodo non superiore a dodici mesi.

TITOLO III

RISCOSSIONE E VERSAMENTO DELLE ENTRATE

Capo I

Forme e modalità di riscossione

Art. 63

Riscossione mediante ruoli delle entrate già riscosse tramite esattorie

1. I concessionari provvedono alla riscossione, con ruoli resi esecutivi dall'autorità finanziaria, dei tributi e delle altre entrate di spettanza dello Stato e degli altri enti pubblici, riscossi con tale sistema dagli esattori delle imposte dirette in base alle leggi vigenti alla data del 16 ottobre 1986.

2. L'intendente di finanza consegna i ruoli al concessionario che ne rilascia ricevuta e trasmette copia del loro frontespizio alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono stabiliti gli adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari necessari allo svolgimento dei suddetti controlli, nonché alla resa delle contabilità amministrative di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.

3. Con la consegna il ruolo diventa esigibile e produce gli effetti indicati all'articolo 32, comma 3. Se il concessionario rifiuta di ricevere i ruoli l'intendente di finanza gli notifica apposita intimazione nei modi previsti dal codice di procedura civile e riferisce al servizio centrale.

4. Per la riscossione anche coattiva delle entrate, di cui ai commi 1, 2 e 3, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni.

5. Contro le risultanze dei ruoli relativi alle entrate degli enti locali il contribuente può ricorrere nei modi e nei termini di cui all'articolo 288 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175, e successive modificazioni ed integrazioni. Il ricorso va proposto all'intendente di finanza competente.

Art. 64

Risultanze ed epurazione dei ruoli

1. Il concessionario, nel provvedere alla riscossione, deve attenersi alle risultanze dei ruoli che gli sono stati consegnati.

2. In caso di dubbio sull'identità del contribuente il concessionario può richiedere gli opportuni chiarimenti.

3. Il concessionario, se rileva l'esistenza di errori di scritturazione o tariffazione, duplicazioni, errori nell'indicazione delle generalità e del domicilio dei contribuenti, deve farne denuncia all'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o dell'ente interessato entro tre mesi dalla consegna dei ruoli, ai fini delle relative rettifiche e degli eventuali provvedimenti di sgravio, di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.

4. Se un contribuente iscritto nei ruoli è deceduto o, se persona giuridica, è estinta o se il presupposto dell'imposizione è venuto meno, ovvero se è stata iscritta nei ruoli una partita di cui è stata riconosciuta l'inesigibilità o per l'importo di essa è stata presentata domanda di rimborso per due anni consecutivi, il concessionario, in qualsiasi momento, deve informare l'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o l'ente interessato.

5. Se sussistono le ragioni di inesigibilità di cui al comma 4, le relative partite in carico, nonchè le altre eventuali dovute dagli stessi soggetti, sono iscritte nei ruoli successivi senza obbligo del non riscosso come riscosso. In caso di errata iscrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, comma 2.

Art. 65

Ruoli a carico di soggetti sottoposti a prdcedure concorsuali

1. I ruoli, di qualsiasi specie, a carico di soggetti sottoposti a una delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.267, alla procedura di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.95, ovvero ad una delle procedure ad esse assimilate, sono affidati in riscossione al concessionario senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

2. Se l'assoggettamento alle suddette procedure concorsuali avviene successivamente all'emissione del ruolo ed il concessionario non ha ancora presentato la relativa domanda di rimborso per inesigibilità, l'intendente di finanza, con proprio provvedimento, ne dispone la riscossione quale ruolo al semplice riscosso. Se sono stati effettuati versamenti, anche parziali, per effetto dell'obbligo del non riscosso come riscosso, il concessionario ha diritto di usufruire di una corrispondente dilazione sul primo versamento utile sulla base di provvedimento dell'intendente di finanza.

3. I concessionari sono tenuti agli adempimenti degli obblighi previsti per la tutela e la riscossione del credito.

Art. 66

Riscossione mediante versamenti diretti

1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione mediante versamenti diretti delle imposte di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, riscuotibili con tale sistema alla data del 16 ottobre 1986, nonchè delle imposte di cui allo stesso articolo 3, secondo comma.

2. Con le medesime modalità sono altresì riscosse l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle società di persone, nonchè i versamenti dell imposta sul valore aggiunto, previsti dagli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. Con il decreto previsto nel quinto comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, possono essere dettate le modifiche rese necessarie dalle disposizioni del presente decreto alle modalità e ai termini stabiliti ai sensi dello stesso articolo 38-bis.

3. Per la riscossione delle entrate,di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni contenute nel decreto n. 602 del 1973.

Art. 67

Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette

1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti

doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione è demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonchè alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi.

2. La riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'articolo 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;

b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonchè gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;

c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorietà dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinchè lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli

consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 68

Riscossione coattiva dei tributi locali

1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, nonchè delle tasse per concessioni regionali e comunali, con relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo, da compilarsi, a cura dell'ente interessato.

2. La riscossione delle somme di cui al comma 1 è effettuata mediante ruolo; per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 2.

3. Contro le risultanze dei ruoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 63, comma 5.

Art. 69

Riscossione di altre entrate

1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e

del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.

2. Provvede altresì alla riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate nonchè dei contributi di spettanza degli enti locali.

3. La riscossione delle somme di cui ai commi 1 e 2 è effettuata mediante ruolo: per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste dall'articolo 67, comma 2.

Art. 70
Autorizzazione al terzo incanto di enti diversi dallo Stato

1. Le disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, si applicano anche quando il concessionario procede all'espropriazione soltanto per la riscossione di entrate spettanti ad enti diversi dallo Stato, iscritte in ruoli diversi da quelli dei tributi erariali, intendendosi sostituito l'ente impositore all'ufficio dell'amministrazione finanziaria.

Art. 71
Pagamento del prezzo di devoluzione degli immobili

1. Se il terzo incanto ha esito negativo il concessionario, nel termine di venti giorni, deve chiedere all'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria il pagamento del prezzo di devoluzione nella misura prevista dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, allegando la copia autentica del verbale di esito negativo del terzo incanto.

2. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 70, l'immobile è devoluto all'ente impositore; si applicano le disposizioni del comma 1 e la richiesta di pagamento del prezzo di devoluzione deve essere fatta allo stesso ente impositore.

Capo II

Versamento delle entrate

Art. 72

Versamento delle somme riscosse mediante ruoli

1. Per le entrate iscritte a ruolo con l'obbligo del non riscosso come riscosso, il concessionario deve versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle tesorerie degli enti creditori, al netto del compenso di riscossione di sua competenza:

a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza i sei decimi dell'importo di ciascuna rata;

b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza i restanti decimi dell'importo di ciascuna rata.

2. Per le entrate iscritte a ruolo senza l'obbligo del non riscosso come riscosso i versamenti devono essere effettuati entro il giorno ventisette di ciascun mese, per l'importo delle rate effettivamente riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per l'importo delle rate effettivamente riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.

3. Le cedole del debito pubblico, versate dai contribuenti a pagamento delle imposte erariali, vanno versate alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

4. I buoni di discarico allegati agli elenchi di sgravio, di cui all'articolo 33 del presente decreto, sono accettati come denaro contante. Se l'ammontare dei buoni è

superiore all'importo da versare, la differenza è imputata in riduzione dei successivi versamenti previsti dal presente articolo.

5. Ai fini dei versamenti di cui al comma 1, dall'importo dei versamenti va detratto, oltre al compenso di riscossione, l'ammontare delle somme che il concessionario è autorizzato a trattenere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 62, 64, 65 e 86. Tale detrazione potrà essere effettuata:

a) per intero nel primo versamento utile, nel caso in cui la concessione sia avvenuta dopo che i carichi relativi all'importo da dedurre sono stati interamente versati ai sensi del comma 1, lettere a) e b);

b) nei limiti rispettivamente del 60 e del 40 per cento, se al momento della concessione tali versamenti non sono stati ancora eseguiti, da valere alle scadenze dei versamenti di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Con il decreto previsto nel comma 2 dell'articolo 63 vengono emanate disposizioni relative alla resa delle contabilità amministrative alle ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 73
Versamento delle somme riscosse per versamenti diretti

1. Entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari, l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa per versamenti diretti al netto delle somme oggetto di dilazione e di sgravio a norma degli

articoli 62, comma 2, e 86, comma 5. Nello stesso termine versa, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell ufficio dei conti correnti postali.

2. I concessionari indicati all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme riscosse a titolo di imposte erariali escluse quelle affluite sul conto corrente postale vincolato a favore dello Stato che devono essere versate solo tramite postagiro.

3. Quando l'ultimo giorno della seconda decade del mese cade in giorno non lavorativo, i concessionari devono contabilizzare le ritenute alla fonte riscosse il primo giorno lavorativo della terza decade come se introitate nella decade precedente; la stessa disposizione vale per le ritenute per le quali in tale giorno è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

4. Entro i cinque giorni successivi alle scadenze previste dal comma 1, il concessionario trasmette alla competente ragioneria provinciale dello Stato una distinta in triplice esemplare, riepilogativa dei versamenti effettuati separatamente per ciascuna imposta, due dei quali vengono restituiti con visto di ricevuta.

5. Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti deve essere indicato l'importo complessivo delle somme riscosse, l'importo della commissione e della ripartizione, ove occorra, fra gli enti destinatari degli importi di rispettiva spettanza e delle relative quote di commissioni.

6. Nella distinta devono essere annotati gli estremi delle quietanze di tesoreria e delle quietanze emesse dalle casse degli enti destinatari. Se il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale, nella distinta debbono essere annotati gli estremi di tale versamento.

7. Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato di cui all'articolo 7, comma 4, devono essere versati alla prima scadenza successiva alla comunicazione dell'avvenuto accreditamento.

TITOLO IV

RIMBORSO E DISCARICO DELLE QUOTE INESIGIBILI

Capo I

Procedimento

Art. 74

Diritto al rimborso o al discarico

1. Il concessionario ha diritto al rimborso, senza interessi, delle somme versate ai sensi dell'articolo 72, per le quali è tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso, ovvero al discarico delle somme per le quali non è tenuto a tale obbligo, quando dimostri nei modi e termini previsti dagli articoli seguenti di non averle potute riscuotere.

2. Il diritto al rimborso di cui al comma 1 spetta al concessionario decaduto o revocato se questi ha anticipato le relative somme in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso e sempre che non abbia debiti nei confronti dello Stato e degli altri enti impositori.

Art. 75

Termini per l'espletamento della procedura esecutiva

1. Ai fini del rimborso, ovvero del discarico di cui all'articolo 90, il concessionario deve dimostrare di aver proceduto:

a) con l'espropriazione mobiliare entro sei mesi dalla scadenza della seconda rata consecutiva del ruolo non pagata, ovvero entro sei mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo quando la morosità del contribuente si è manifestata dopo la scadenza della seconda rata, ovvero si

tratta di ruoli ripartiti in numero di rate non superiore a due;

b) con l'espropriazione immobiliare entro dieci mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo.

Quando si tratta di residui della precedente gestione il termine decorre dalla data di consegna dei relativi elenchi.

2. Il concessionario deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi è stata iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza delle occorrenti notizie e che il provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria è stato eseguito entro quattro mesi.

3. Quando ha proceduto a norma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, il concessionario deve dimostrare di avere inviato la delega entro quattro mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza delle occorrenti notizie.

4. Al concessionario delegato si applicano i termini di cui ai commi 1 e 2, che decorrono, tranne il secondo termine indicato al comma 2, dal giorno in cui ha ricevuto la delega.

5. Nei termini di cui ai precedenti commi non vanno computate le sospensioni della riscossione e degli atti esecutivi.

6. Nei casi di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi, i termini stabiliti al comma 1 per esperire le procedure esecutive ivi previste sono prorogati di quattro mesi se alla data di scadenza della sospensione stessa residua un tempo inferiore a due mesi per esaurire le predette procedure.

7. Se alla data di scadenza della sospensione mancano meno di due mesi al compimento dei termini previsti nei commi 2 e 3, il concessionario deve dimostrare che l'esecuzione presso terzi è stata iniziata e la delega è stata inviata entro due mesi dalla data di scadenza dell'ultimo provvedimento di sospensione.

8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano anche alle procedure già sospese nei confronti del concessionario delegato.

Art. 76

Esonero dalla procedura immobiliare

1. Il limite di cui all'articolo 79, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è elevato a lire 500 mila.

2. Le disposizioni dell'articolo 79, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, si applicano anche per la riscossione delle altre somme di spettanza dello Stato e di altri enti pubblici.

3. Su richiesta del concessionario, l'intendenza di finanza o l'ente interessato concede l'esonero dalla procedura immobiliare in tutti i casi in cui si può ritenere che il ricavato della vendita è assorbito dall'ammontare dei crediti aventi diritto di prelazione poziore rispetto al debito per cui si deve procedere, ovvero dalle spese di procedura.

Art. 77

Presentazione della domanda di rimborso

1. La domanda di rimborso, corredata dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure esperite, deve essere presentata all'ufficio dell'amministrazione finanziaria o all'ente che ha emesso il ruolo entro dodici mesi da quello di scadenza dell'ultima rata.

2. Quando il concessionario prova che la procedura esecutiva si è protratta oltre il termine di cui al comma 1 per

causa non imputabile a lui o al concessionario delegato la domanda deve essere presentata entro quattro mesi dal giorno in cui la procedura è stata compiuta.

3. Se la procedura di fallimento è ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata dopo che è divenuto definitivo il provvedimento di chiusura del fallimento e comunque entro quattro mesi dalla sua pubblicazione nel foglio annunzi legali.

4. Se la procedura di liquidazione coatta amministrativa o la procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.95, è ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la ripartizione finale dell'attivo tra i creditori.

5. In caso di concordato preventivo o fallimentare la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del concordato.

6. In caso di concordato preventivo o fallimentare con cessione dei beni ai creditori la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data del provvedimento con il quale il giudice delegato accerta la completa esecuzione del concordato.

7. In caso di eredità accettata con beneficio di inventario o di separazione dei beni chiesta dai creditori, ovvero di eredità giacente, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata nel termine di quattro mesi dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel foglio annunzi legali dello stato di graduazione, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sui reclami proposti.

8. In una stessa domanda non possono essere comprese quote iscritte in ruoli diversi.

9. Uno degli esemplari della domanda, con l'indicazione da parte dell'ufficio finanziario o dell'ente della data di presentazione, è restituito al concessionario in segno di ricevuta.

10. La domanda può anche essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la presentazione si considera avvenuta nel giorno in cui la raccomandata è consegnata all'ufficio postale.

Art. 78

Procedure concorsuali

1. Ai fini del rimborso o del discarico, di cui all'articolo 90, il concessionario deve dimostrare di aver proceduto all'insinuazione del credito nelle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 79

Verbali di pignoramento

1. In caso di pignoramento negativo o insufficiente, se il credito per cui procede è complessivamente superiore a lire 500 mila, il concessionario che ha avuto in carico il ruolo esibisce, entro novanta giorni, il relativo verbale all'ufficio finanziario o all'ente che ha emesso il ruolo.

2. Al verbale deve essere allegato il certificato anagrafico da cui risulta l'ultimo domicilio delle persone fisiche cui è intestato il verbale di pignoramento, ovvero che le stesse non risultano iscritte all'anagrafe.

3. L'ufficio finanziario, ovvero l'ente che ha emesso il ruolo, appone entro novanta giorni dalla ricezione del verbale il proprio visto, indicando in calce quali sono i cespiti, i beni e ogni altro elemento utile, di cui è a conoscenza, per l'esperimento di ulteriori procedure esecutive.

4. Trascorso tale termine senza che l'ufficio o l'ente abbia apposto il proprio visto, il concessionario è autorizzato a presentare la domanda di rimborso o di discarico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80.

5. I verbali possono essere inviati per il visto all'ufficio competente anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso l'esibizione dei verbali si considera avvenuta nel giorno in cui la raccomandata è consegnata all'ufficio postale.

Art. 80

Nuove procedure

1. Il concessionario è tenuto nei termini di cui all'articolo 75, ad esperire le procedure esecutive sulla base degli elementi annotati nel verbale ai sensi dell'articolo 79 e delle indicazioni eventualmente fornite dall'ufficio finanziario o dall'ente che ha emesso il ruolo anche successivamente alla presentazione della domanda di rimborso o di discarico.

2. Il rimborso o il discarico rimane sospeso finché non sono esaurite le nuove procedure, salvo il disposto dell'articolo 86.

Art. 81

Irreperibilità del debitore

1. Se il debitore risulta ancora irreperibile all'atto della notificazione dell'avviso di mora relativo alla seconda

rata consecutiva o all'ultima rata del ruolo non pagata, ovvero nei casi previsti dall'articolo 75, comma 1, lettera a), relativo all'ultima rata del ruolo, l'avviso di mora tiene luogo del verbale di pignoramento negativo e deve essere esibito al visto anche se il credito non supera complessivamente lire 500 mila.

2. Quando l'avviso di mora è notificato dal messo notificatore, deve esserne fatta annotazione nello speciale registro cronologico a lui intestato ed affidato per il quale valgono le disposizioni previste per il registro cronologico dell'ufficiale di riscossione.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 79.

Art. 82

Perdita del diritto al rimborso

1. Il concessionario decade dal diritto al rimborso:

a) quando ha presentato la domanda di rimborso o ha proceduto in via esecutiva oltre i termini stabiliti dagli articoli precedenti;

b) quando gli atti della procedura esecutiva risultano viziati da irregolarità salvo che egli non dimostri che l'irregolarità non ha influito sull'esito della stessa procedura;

c) quando la mancata riscossione è dovuta a fatto imputabile al custode dei beni pignorati; in tal caso il diritto al rimborso spetta per l'ammontare che eccede il valore dei beni pignorati;

d) quando non ha proceduto alla comunicazione prescritta dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.

2. Se la perdita del diritto al rimborso è causata da fatto imputabile al concessionario delegato, il delegante ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo con le procedure previste dagli articoli 56 e seguenti.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche quando il concessionario dichiarato decaduto o revocato ha perso il diritto al rimborso delle somme anticipate, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, per fatto imputabile al concessionario o al delegato provvisorio succedutogli.

Art. 83

Ammissione o diniego del rimborso

1. L'ufficio dell'amministrazione finanziaria o l'ente che ha emesso il ruolo e al quale è stata presentata la domanda dispone, entro il termine di dodici mesi, il rimborso, per ciascuna rata iscritta a ruolo, dell'ammontare delle quote inesigibili che non risultano già rimborsate. Il provvedimento dell'ufficio finanziario contenente la dichiarazione che le quote ammesse al rimborso non sono state già rimborsate, è trasmesso all'intendente di finanza, il quale lo rende esecutorio.

2. L'ufficio finanziario o l'ente impositore, per le quote di cui non ritiene documentata la inesigibilità, annota le proprie osservazioni sulla domanda che trasmette con la relativa documentazione all'intendente di finanza, restituendone un esemplare al concessionario che può presentare deduzioni e documenti.

3. L'intendente di finanza provvede al rimborso ai sensi dell'articolo 84. In caso di rigetto della domanda di rimborso trasmette il provvedimento motivato all'ufficio finanziario o all'ente impositore, che lo notifica al concessionario.

Art. 84

Esecuzione del rimborso

1. L'intendente di finanza provvede ai rimborsi dovuti dallo Stato con ordinativi di pagamento su ordine di accreditamento.

2. Per i rimborsi a carico degli enti l'intendente trasmette al concessionario appositi estratti del provvedimento, che costituiscono titolo per la compensazione con i versamenti da effettuare e, in mancanza, per il pagamento.

Art. 85

Ricorsi

1. Contro il provvedimento di rigetto dell'intendente di finanza è ammesso ricorso al Ministro delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

2. La decisione del Ministro è trasmessa all'intendente di finanza che la notifica al concessionario e, se favorevole, provvede ai sensi dell'articolo 84.

3. Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da proporsi nel termine di novanta giorni dalla notificazione.

Art. 86

Sgravio provvisorio

1. Decorsi due mesi dalla presentazione della domanda di rimborso senza che l'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o l'ente impositore abbia provveduto agli adempimenti di sua competenza, il concessionario, se la domanda è stata presentata nei termini e non sia priva di documentazione, ha diritto allo sgravio provvisorio in misura pari al 90 per

cento dell'importo della domanda. Se ricorrono particolari circostanze il servizio centrale, su richiesta del concessionario, autorizza lo sgravio in misura pari al 100 per cento dell'importo della domanda.

2. Quando la domanda di rimborso è stata trasmessa all'intendente di finanza, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, lo sgravio provvisorio non può essere autorizzato che dal servizio centrale.

3. Lo sgravio, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, è disposto con provvedimento dell'ufficio dell'amministrazione finanziaria o dell'ente creditore e deve essere comunicato al concessionario e all'intendente di finanza e da questo alla ragioneria provinciale dello Stato.

4. Per le entrate non erariali il provvedimento di cui al comma 3 deve essere comunicato al cassiere dell'ente creditore.

5. L'importo dello sgravio provvisorio è imputato a diminuzione del carico dei ruoli che il concessionario deve versare alla prima scadenza utile. In caso di incapienza, la differenza è imputata a diminuzione del versamento delle entrate per versamenti diretti. L'importo della somma da portare in diminuzione del carico dei ruoli o dei versamenti diretti è determinato dall'intendente di finanza con decreto.

Art. 87

Annotazione nei ruoli o negli schedari

1. Entro venti giorni dalla presentazione della domanda di rimborso e della comunicazione del provvedimento adottato, i relativi estremi devono essere annotati dal concessionario nel ruolo a margine delle partite cui si riferiscono, ovvero nello schedario dei contribuenti o nei documenti equipollenti.

Art. 88

Recupero delle quote già comprese in domande di rimborso per inesigibilità

1. Il concessionario, se dopo la presentazione della domanda di rimborso riscuote somme relative a partite di cui aveva richiesto il rimborso, deve farne annotazione nel ruolo o nello schedario e darne notizia entro quindici giorni all'ufficio dell'amministrazione finanziaria o all'ente che ha emesso il ruolo per la rettifica in diminuzione della domanda o del provvedimento di rimborso.

2. Le somme riscosse dal concessionario dopo il rimborso, ovvero dopo la concessione dello sgravio provvisorio di cui all'articolo 86, devono essere versate nel termine di cui al comma 1 alla sezione di tesoreria provinciale o nelle casse dell'ente creditore.

Art. 89

Reiscrizione nei ruoli

1. Le somme rimborsate per inesigibilità possono essere nuovamente iscritte nei ruoli e affidate in riscossione al concessionario senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

2. Se dagli atti, documenti o altre notizie in possesso degli uffici finanziari o degli enti impositori emergono nuovi elementi reddituali o patrimoniali, l'iscrizione di cui al comma 1 è obbligatoria e deve essere effettuata alla prima scadenza utile.

Art. 90

Discarico di quote inesigibili

1. Le norme del presente Titolo, ad eccezione degli articoli 84 e 86, si applicano per il discarico delle quote inesigibili delle entrate affidate in riscossione al concessionario senza obbligo del non riscosso come riscosso.

2. In caso di diniego del discarico il concessionario è tenuto al versamento delle somme di cui non si è provveduto al discarico entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento ministeriale.

TITOLO V

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

Capo I

Rappresentanza del concessionario

Art. 91

Collettore

1. Il concessionario deve nominare, sotto la propria responsabilità, uno o più collettori che lo rappresentano in tutte le funzioni e gli atti inerenti al servizio di riscossione e nelle operazioni di pertinenza del servizio di tesoreria; nei rapporti con gli enti interessati il potere di rappresentanza deve risultare espressamente dalla patente.

2. Il collettore inoltre può rappresentare il concessionario nei giudizi avanti al pretore anche se non è munito di apposita procura.

3. Possono essere nominati collettori gli iscritti nell'albo dei collettori, purché non sussistano le cause di incompatibilità indicate nel comma 3 dell'articolo 31.

Art. 92

Nomina e patente del collettore

1. Il collettore è abilitato all'esercizio delle funzioni con apposita patente rilasciata dal concessionario del servizio e vistata dall'intendente di finanza territorialmente competente.

2. Il concessionario deve dare notizia della nomina del collettore al servizio centrale della riscossione e agli altri uffici finanziari interessati.

3. Una copia della patente è conservata dall'intendente di finanza fra gli atti d'ufficio ed altra copia, autenticata

dall'intendente di finanza, è affissa nella sede principale degli uffici del concessionario destinati al pubblico.

Art. 93

Cessazione e revoca del collettore

1. Il collettore cessa dalle funzioni quando cessa il concessionario, nonché per scadenza del termine e per revoca della patente disposta dal concessionario.

2. Della revoca deve essere data notizia agli organi indicati nell'articolo 92, comma 2. La revoca del collettore deve inoltre essere resa nota al pubblico mediante affissione di apposito avviso in tutti i comuni dove funzionano sportelli del concessionario destinati al pubblico.

Art. 94

Istituzione e tenuta dell'albo dei collettori

1. Presso il servizio centrale della riscossione è istituito l'albo nazionale dei collettori, la cui tenuta è affidata ad una commissione composta:

a) dal dirigente del servizio centrale o da un primo dirigente, da lui delegato, che la presiede;

b) da due rappresentanti del servizio centrale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

c) da due rappresentanti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

d) da due rappresentanti dei concessionari e da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti scelti tra terne rispettivamente designate dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. La commissione, assistita da un segretario scelto tra i funzionari dei servizio centrale, dura in carica cinque anni ed ai suoi membri, che possono essere confermati, non compete alcuna indennità.

Art. 95

Funzionamento della commissione

1. La commissione di cui all'articolo 94 si riunisce su convocazione del presidente ed ha il compito di pronunciarsi sulle domande di iscrizione, sulla cancellazione e sospensione degli iscritti e sulle altre questioni inerenti alla tenuta dell'albo.

2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri della commissione e le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le norme per la formazione e la tenuta dell'albo e per gli esami di idoneità alle funzioni di collettore sono fissate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 96

Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei collettori

1. Possono essere iscritti nell'albo dei collettori i cittadini italiani, maggiori di età, muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che hanno superato apposito esame di idoneità, e posseggono i necessari requisiti per la partecipazione ai pubblici concorsi purché non sussistano le cause di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 31, comma 3, e 97.

2. L'iscrizione nell'albo è soggetta a tassa di concessione governativa.

3. Sono iscritti d'ufficio nell'albo di cui al presente articolo coloro i quali, alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione, risultano già iscritti nell'albo dei collettori di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858.

4. Possono, altresì, essere iscritti, su richiesta, coloro i quali, alla suddetta data, hanno superato l'apposito esame di idoneità a svolgere le funzioni di esattore purché posseggano i requisiti di cui al comma 1 e non sussistono le cause di esclusione o di incompatibilità di cui agli articoli 31, comma 3, e 97.

Art. 97

Cause di esclusione

1. Non possono essere iscritti nell'albo dei collettori:

a) gli inabilitati, gli interdetti e i falliti non riabilitati;

b) coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'ufficio di esattore, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.

c) coloro nei cui confronti, a causa di irregolarità o abusi commessi nell'esercizio delle loro funzioni, si è proceduto a risoluzione del rapporto di lavoro ovvero è stata disposta la revoca della patente;

d) coloro che sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio ovvero per delitti non colposi punibili con pena detentiva non inferiore ad un anno o che comportano la interdizione dai pubblici uffici;

e) coloro nei cui confronti sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, o sentenze passate in giudicato o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura.

Art. 98

Cancellazione dall'albo

1. Sono cancellati dall'albo i collettori che non hanno più i requisiti indicati dall'articolo 96 o nei confronti dei quali è accertata l'esistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 31, comma 3, o di esclusione di cui all'articolo 97.

Art. 99

Ufficiali di riscossione

1. Gli ufficiali di riscossione sono nominati dal concessionario fra le persone munite della speciale abilitazione prevista dalla legge 11 gennaio 1951, n.56, e sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal procuratore della Repubblica, competente nel circondario in cui è compreso il comune ove ha sede principale il concessionario, che appone il proprio visto sull'atto di nomina.

2. Il concessionario comunica la nomina all'intendente di finanza e agli altri uffici dell'amministrazione finanziaria interessati. Il concessionario consegna il relativo atto di nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto ad esibirlo quando ne è richiesto.

3. La nomina dell'ufficiale di riscossione può essere revocata dal concessionario in ogni tempo. Il procuratore della Repubblica può revocare la autorizzazione con provvedimento motivato.

4. La cessazione dell'ufficiale di riscossione dalle funzioni deve essere comunicata agli organi indicati nel comma 2 ed essere resa nota al pubblico mediante affissione di avviso nei comuni dove il concessionario gestisce sportelli destinati al pubblico.

Art.100

Funzioni degli ufficiali di riscossione

1. L'ufficiale di riscossione esercita le funzioni nell'ambito dei comuni compresi nel territorio della concessione in cui ha sede l'ufficio di riscossione, alle dipendenze del concessionario e sotto la sorveglianza degli organi dell'amministrazione finanziaria; l'ufficiale di riscossione non può farsi rappresentare né sostituire.

2. L'ufficiale di riscossione, nel periodo previsto dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può prestare la propria opera anche per la riscossione dei crediti di precedenti concessionari, compatibilmente con le esigenze del servizio, valutate dal concessionario.

3. La disposizione del comma 2 dell'articolo 91 si applica anche agli ufficiali di riscossione.

Art. 101

Registro cronologico e bollettario

1. L'ufficiale di riscossione deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli

progressivamente, in apposito registro conforme al modello stabilito dal servizio centrale della riscossione, da tenersi con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.

2. Il registro, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina dall'intendenza di finanza e vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura del concessionario all'intendente di finanza.

3. L'ufficiale di riscossione, per ogni pagamento ricevuto ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve rilasciare quietanza da apposito bollettario e comunicarne gli estremi al concessionario.

Art. 102
Messi notificatori

1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle dei pagamenti e degli avvisi di mora, può nóminare uno o più messi notificatori.

2. Si applicano ai messi notificatori le disposizioni dell'articolo 100, commi 1 e 2.

3. Per l'assunzione dei messi notificatori è ammessa la richiesta nominativa all'ufficio di collocamento.

Titolo VI

INFRAZIONI E SANZIONI PECUNIARIE

Capo I

Procedimenti esecutivi

Art 103

Segreto d'ufficio

1. E' considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante la riscossione, data senza ordine del giudice e fuori dei casi previsti dalla legge, dai concessionari e dal personale da essi dipendente a persone estranee all'amministrazione degli enti destinatari dei proventi della riscossione, diverse dai contribuenti e dai loro rappresentanti.

2. Su autorizzazione del servizio centrale della riscossione, i concessionari possono fornire dati ed informazioni globali sull'attività di riscossione a richiesta del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 104

Ritardo od omissione di versamenti in tesoreria o nelle casse degli enti creditori

1. Nei confronti del concessionario che omette in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari delle somme riscosse, si applica la pena pecuniaria pari alla somma di cui è stato omesso il versamento, salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato.

2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quarto.

3. Sulle somme di cui al comma 1, non versate o versate con ritardo, nonché su quelle per le quali il concessionario è tenuto all'anticipazione e non versate nei termini fissati dall'articolo 72, comma 1, si applica l'interesse di mora di cui all'articolo 61, comma 6.

4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte si procede alla espropriazione della cauzione secondo le disposizioni dell'articolo 56.

Art. 105

Mancata esecuzione di sgravi per indebito

1. Al concessionario che senza giustificato motivo non esegue in tutto o in parte gli sgravi per indebito ovvero non versa, entro il termine prescritto, all'ente creditore l'ammontare degli sgravi di cui non è stata possibile l'esecuzione, si applica la pena pecuniaria in misura dal doppio al decuplo della somma non rimborsata o versata.

2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quarto.

Art. 106

Riscossione di somme rimborsate per inesigibilità comprese nella domanda

1. Al concessionario che, avendo riscosso somme di cui era stato richiesto il rimborso per inesigibilità o già rimborsate, non provvede in tutto o in parte al versamento prescritto dall'articolo 88, si applica la pena pecuniaria in misura pari alle somme riscosse, salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato.

2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quarto.

Art. 107

Atti compiuti da personale non abilitato

1. Al concessionario che ha fatto eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali della riscossione o messi notificatori non abilitati o non autorizzati si applica la pena pecuniaria da lire 20 mila a lire 100 mila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.

2. La stessa pena si applica all'ufficiale della riscossione o al messo notificatore che ha fatto eseguire la consegna di atti da soggetti non abilitati.

Art. 108

Tardivo versamento da parte del concessionario delegato

1. Al concessionario che versa le somme riscosse in sede di procedura delegata oltre il termine stabilito dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica la pena pecuniaria nelle misure stabilite dall'articolo 104, commi 1 e 2. Tali sanzioni sono ridotte di un terzo se il versamento tardivo riguarda somme iscritte a ruolo con l'obbligo del non riscosso come riscosso. In ogni caso la pena pecuniaria non può essere inferiore a lire 50 mila.

Art. 109

Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico

1. All'ufficiale di riscossione che non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione ed alla vidimazione prescritte dal comma 2 dell'articolo 96, si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 100 mila.

2. Per l'omessa annotazione di un atto o di un processo verbale nel registro e per ogni altra irregolarità nella tenuta del registro stesso si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 100 mila.

Art. 110

Falsità nelle relazioni di notifica

1. L'ufficiale di riscossione o il messo notificatore sottoposto a procedimento penale per aver attestato il falso nelle relazioni di notifica è sospeso dall'impiego e dall'abilitazione in attesa della definizione del procedimento stesso.

Art. 111

Altre infrazioni

1. Per l'inosservanza delle disposizioni che regolano la riscossione, la tenuta della contabilità e gli adempimenti prescritti ai fini dei controlli, per la quale non è prevista apposita sanzione, si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 300 mila.

2. Fra le disposizioni che regolano la riscossione sono comprese le disposizioni e istruzioni impartite dal servizio centrale della riscossione.

Art. 112

Procedura di applicazione delle pene pecuniarie

1. La applicazione delle pene pecuniarie, comprese quelle per le infrazioni relative ad entrate di enti diversi dallo Stato, è disciplinata dalla legge 7 gennaio 1929 n.4. L'importo delle pene riscosse è devoluto in ogni caso allo Stato.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Rapporti di concessione

Art. 113

Durata della concessione

1. Per il primo periodo di gestione la durata della concessione è quinquennale.

Art. 114
Ambiti territoriali

1. Al fine di pervenire gradualmente all'assetto definitivo della distribuzione territoriale delle circoscrizioni, per la determinazione delle concessioni da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio centrale di riscossione:

a) il Ministro delle finanze, con decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il parere della commissione prevista dall'articolo 3, determina, anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 7, l'ambito territoriale di ciascuna concessione che potrà essere, nell'ambito della stessa provincia, anche di dimensione sub provinciale;

b) gli ambiti territoriali, da individuarsi nell'ambito di ciascuna provincia, dovranno comprendere un numero di abitanti non inferiore a 50 mila, un numero di operazioni per versamenti diretti e per articoli iscritti a ruolo non inferiore a 12 mila ed un ammontare globale di tributi da riscuotere non inferiore a lire 5 miliardi; il numero di tali ambiti, comunque, non potrà essere superiore a 300;

c) gli ambiti territoriali, di norma, comprenderanno il territorio di uno o più comuni, anche non contigui, serviti dal complesso delle gestioni facenti capo ad un unico titolare, ovvero a più titolari che abbiano costituito una società per azioni con i requisiti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c); dovranno, comunque, essere garantiti criteri di efficienza, economicità e funzionalità;

d) in relazione ai criteri di cui alla lettera c), il territorio che non può costituire, per mancanza dei requisiti previsti nella lettera b), autonomo ambito territoriale, sarà aggregato all'ambito territoriale viciniore, purché della stessa provincia, assicurando in ogni caso, per dimensioni territoriali e numero degli abitanti serviti, la maggiore efficienza, economicità e funzionalità della gestione;

e) il servizio centrale, alla fine del quarto anno di gestione delle concessioni raccoglierà tutti gli elementi necessari per la valutazione delle singole gestioni. Tali elementi saranno messi a disposizione della commissione consultiva per valutare l'efficienza, l'economicità e la produttività di ciascuna concessione ai fini del parere di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).

Art. 115

Conferimento del servizio per il primo quinquennio

1. Per il primo quinquennio di gestione del servizio la concessione sarà conferita, con decreto del Ministro delle finanze, preferibilmente al soggetto che abbia gestito in proprio, anche sotto diversa forma societaria o attraverso i propri soci, il servizio esattoriale con rilevante impegno e

particolare efficienza in circoscrizioni comprese nell'ambito territoriale stesso. L'affidamento in concessione deve essere richiesto al servizio centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze che determina il numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale e stabilisce la misura dei compensi a norma dell'articolo 61; il decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Se più richiedenti sono in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, la concessione è assegnata al soggetto che ha gestito il servizio esattoriale in comuni compresi nell'ambito territoriale con la maggiore popolazione complessiva.

3. Negli ambiti territoriali per i quali non sono presentate richieste di conferimento da parte di soggetti in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, la concessione è assegnata, entro due mesi dal termine stabilito dallo stesso comma, al richiedente che risulta più idoneo secondo i criteri e con le procedure indicati nell'articolo 9, commi 4 e 5.

4. Il rinnovo della concessione conferita ai sensi del presente articolo può essere richiesto solo quando l'ambito territoriale della concessione risponde, sin dalla data di inizio della gestione, ai criteri di determinazione previsti dal comma 2 dell'articolo 7. Il rinnovo deve essere richiesto entro il mese di febbraio dell'ultimo anno della gestione.

Art. 116

Definizione dei rapporti dei cessati esattori e ricevitori provinciali

1. I concessionari provvedono, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e con l'obbligo di separato

rendiconto, alla riscossione dei residui crediti in carico alle cessate esattorie e succedono ai titolari di queste nei procedimenti concorsuali e in quelli di riscossione coattiva.

2. A tal fine i titolari delle cessate esattorie provvedono a loro cura e spese e sotto la loro responsabilità a trasmettere ai concessionari subentranti gli elenchi di tutti i crediti residui, con l'indicazione dello stato delle procedure in corso per ciascuno di essi, secondo le modalità e nei termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'obbligo dei concessionari di provvedere alla riscossione sorge con la consegna dei predetti elenchi e per i crediti in essi inclusi; ogni responsabilità per la mancata inclusione di crediti negli elenchi rimane a carico del cessato esattore. Alla consegna degli elenchi è equiparata, nel caso di rifiuto del concessionario, l'intimazione a riceverli notificata nei modi previsti dal codice di procedura civile. La scadenza dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva è sospesa fino alla scadenza del primo semestre successivo all'entrata in funzione del servizio di riscossione.

3. Con il decreto ministeriale indicato al comma 2, sono stabilite le modalità per la definizione dei rapporti tra concessionari subentranti ed esattori cessati relativamente alle somme anticipate all'erario e agli altri enti impositori in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, nonché per la liquidazione delle pendenze per somme riscosse in esito a procedimenti fallimentari o di espropriazione forzata in corso alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione.

4. I concessionari hanno facoltà di subentrare nei rapporti di locazione di beni mobili e immobili nei quali sono parti i cessati esattori, notificando apposita comunicazione almeno trenta giorni prima della scadenza dei relativi contratti ai proprietari dei beni anzidetti.

5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 non si applicano alla riscossione dei residui crediti per i quali l'esattore è tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso, se questi dichiara, con atto notificato all'intendente di finanza, entro l'ultimo mese precedente l'entrata in funzione del servizio di riscossione, di volerne curare la riscossione, anche a mezzo di proprio delegato, avvalendosi di quanto disposto nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858.

6. Ai residui crediti dei cessati ricevitori provinciali seguitano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. I decreti di tolleranza concessi ai ricevitori provinciali nel corso della procedura per i rimborsi previsti dall'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858, assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.

Art. 117

Adeguamento della cauzione per il primo quinquennio di gestione

1. Ai fini dell'adeguamento della cauzione ai sensi dell'articolo 54, comma 1, non si tiene conto del carico delle iscrizioni a ruolo delle imposte di cui all'articolo 67, comma 1.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 51 si applicano anche ai vincoli e alle ipoteche iscritti a garanzia di precedenti gestioni esattoriali e ricevitoriali.

3. Per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria. Detti elementi sono trasmessi alla commissione consultiva che deve esprimere il parere a norma dell'articolo 3.

4. Sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 35, relativi al primo biennio delle concessioni, si procede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 8, ad una nuova determinazione della misura dei compensi da valere per gli ultimi due anni del quinquennio. La nuova misura è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3, da emanarsi entro sette mesi dalla fine del primo biennio.

5. La nuova misura dei compensi, determinata ai sensi del comma 4, è comunicata al concessionario che ha facoltà di recedere a norma dell'articolo 18.

Art. 118

Rimborso di quote inesigibili degli esattori che hanno cessato la gestione

1. Per le domande di rimborso per inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli, emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dai centri di servizio e dagli enti impositori, posti in riscossione sino al 31 dicembre 1988, gli adempimenti di cui agli articoli 90 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.603, devono essere espletati entro ventiquattro mesi dalla entrata in funzione del servizio di riscossione.

2. Per le domande di rimborso relative ai ruoli di cui al comma 1 presentate successivamente alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione il termine di ventiquattro mesi decorre dalla data di presentazione della domanda.

3. Prima dell'emissione dell'ordinativo di pagamento, l'intendente di finanza è tenuto a comunicare al servizio centrale l'ammontare da liquidare al netto delle somme per le quali è già stato disposto lo sgravio provvisorio. Il servizio

può disporre, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'intendente di finanza, che alla liquidazione si provveda mediante l'assegnazione degli speciali titoli di debito pubblico di cui al successivo articolo 120.

Art. 119

Sgravio provvisorio

1. Decorso il termine di ventiquattro mesi previsto dall'articolo 118 senza che siano stati espletati gli adempimenti di cui agli articoli 90 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.603, gli esattori che hanno cessato la gestione hanno diritto ad uno sgravio provvisorio nella misura prevista dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858, al netto degli importi già riconosciuti con i provvedimenti adottati ai sensi del medesimo articolo 93.

2. Per gli esattori cessati che hanno cessato la gestione e non sono divenuti concessionari secondo le disposizioni del presente decreto, la misura dello sgravio provvisorio di cui al comma 1 è elevata al cento per cento e lo sgravio è conseguito per il tramite del concessionario del servizio territorialmente competente, il quale, in occasione della prima scadenza utile del versamento di rata, trattiene dal versamento stesso, previa autorizzazione dell'intendenza di finanza competente, un importo pari alla somma da attribuire ai predetti esattori.

3. Lo sgravio provvisorio conseguito ai sensi del presente articolo preclude la liquidazione delle domande di rimborso mediante assegnazione degli speciali titoli di debito pubblico di cui all'articolo 120.

Art. 120

Liquidazione mediante speciali titoli di debito pubblico

1. Gli speciali titoli di debito pubblico assegnati ai sensi dell'articolo 118 hanno durata decennale, con decorrenza dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello nel quale è stato emesso il decreto di assegnazione.

2. Gli speciali titoli fruttano, per ogni anno di durata, un interesse pari alla media degli interessi stabiliti per i buoni del tesoro poliennali emessi nel medesimo anno, pagabile nel primo trimestre di ogni anno successivo a quello di emissione.

3. Gli speciali titoli di debito pubblico emessi ai sensi del presente articolo, sono costituiti da titoli al portatore e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n.1343, e successive modificazioni.

4. Sugli speciali titoli emessi ai sensi del presente articolo sono consentite, con l'osservanza delle norme vigenti, le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

5. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, agli speciali titoli di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n.556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n.759.

Art. 121

Mantenimento in servizio del personale dei concessionari.

1. Al personale che ha superato il periodo di prova previsto dai contratti di lavoro di categoria e risulta iscritto

al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n.377, si applica la normativa vigente in materia di licenziamenti individuali.

2. In caso di riduzione del carico di riscossione sottoposto all'obbligo del non riscosso come riscosso per almeno un biennio consecutivo superiore al 25 per cento rispetto al carico del biennio di gestioni precedenti, le rappresentanze di categoria si incontreranno per definire le opportune proposte da formulare al servizio centrale di riscossione in ordine al mantenimento in servizio del personale dipendente dalla concessionaria interessata dalla riduzione del carico.

Art. 122

Rapporto di lavoro del personale già dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

1. Il personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e le ricevitorie provinciali, nonché presso le sedi o direzioni centrali delle stesse, ha diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dei soggetti di cui all'articolo 31, comma 1, divenuti concessionari della gestione del servizio di riscossione dei tributi per la circoscrizione nel cui ambito territoriale è compresa l'esattoria o la ricevitoria presso cui prestava servizio. Lo stesso personale ha diritto inoltre a prestare la propria attività lavorativa presso uffici siti nell'ambito della provincia della esattoria o ricevitoria di appartenenza.

2. Il diritto di cui al comma 1 è condizionato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) iscrizione, alla data del 31 dicembre 1983, al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;

b) età non superiore, alla data del conferimento della concessione, agli anni sessanta; si prescinde da tale limite di età nei confronti del personale che ha optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonché nei confronti del personale che non ha conseguito diritto a pensione.

3. Il rapporto di lavoro del personale indicato nel comma 1 sarà disciplinato dai contratti collettivi di lavoro di categoria alla cui applicazione è tenuto il concessionario; è comunque garantito agli interessati:

a) l'anzianità di servizio, acquisita alla data del conferimento della concessione;

b) l'inquadramento con la relativa anzianità ed il corrispondente trattamento economico acquisiti alla data di pubblicazione del presente decreto, fatti salvi il migliore inquadramento e gli incrementi retributivi conseguiti successivamente alla suddetta data, sempre se dovuti in applicazione di norme contrattuali collettive;

c) la posizione previdenziale prevista a norma di legge acquisita alla data del conferimento della concessione.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche nei confronti:

a) del personale esattoriale ausiliario assunto con contratto a tempo indeterminato anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformità alle leggi sul collocamento;

b) del personale impiegatizio, non iscrivibile al fondo di previdenza ai sensi dell'articolo 8, lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, assunto con contratto a tempo indeterminato anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformità alle leggi sul collocamento;

c) dei dipendenti assunti successivamente al 31 dicembre 1983, in sostituzione numerica del personale di cui al comma 1 ed alle lettere a) e b) del presente comma, cessato dal servizio.

Art. 123

Assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette

1. I titolari di esattorie da data anteriore al 31 dicembre 1980, in carica alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, nonché gli eredi succeduti nella gestione successivamente alla data del 31 dicembre 1980, hanno diritto ad essere assunti, a domanda, alle dipendenze del concessionario della gestione del servizio di riscossione per la circoscrizione nel cui ambito territoriale è ricompresa l'esattoria dagli stessi precedentemente gestita.

2. All'atto della assunzione sono riconosciuti la qualifica ed il relativo trattamento economico che, a termini del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da esattorie gestite da privati, sono previsti per i collettori preposti alla direzione di esattorie similari e con attribuzione di anzianità pari a quella decorrente dalla data di assunzione di titolarità, fermo restando che non può essere comunque attribuita una qualifica inferiore al grado più elevato della categoria impiegatizia.

3. Non hanno diritto all'assunzione coloro che alla data del conferimento della concessione hanno compiuto i sessanta anni di età, ovvero hanno conseguito diritto alla pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

4. Non hanno altresì diritto all'assunzione i titolari di esattorie nonché gli eredi succeduti nella gestione, se nell'anno 1983, per dette esattorie, sono stati percepiti aggi, per riscossioni in base a ruolo e per versamento diretto, complessivamente superiori a 50 milioni di lire.

5. La domanda di assunzione va presentata al servizio centrale, a pena di decadenza, entro due mesi dalla determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni prevista dall articolo 114.

6. Nei trenta giorni successivi il servizio centrale pubblica l'elenco degli aventi diritto all'assunzione, suddiviso per ogni singolo ambito territoriale delle concessioni.

Art. 124

Esodo volontario del personale già dipendente dalle esattorie delle imposte dirette

1. Il personale di cui all'articolo 122, che non intende avvalersi del diritto ad essere mantenuto in servizio può chiedere l'applicazione dei benefici previsti del presente articolo con contestuale obbligo di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro.

2. A coloro che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 è attribuita una maggiore anzianità virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio effettivo prestato, fino ad un massimo di cinque anni, da valere nei confronti dei fondi pensionistici previsti per legge, in alternativa agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile ovvero della maturazione del diritto a pensione.

3. In deroga alle norme di cui alla legge 2 aprile 1958, n.377, e successive modificazioni, il personale iscritto al fondo, che vuole avvalersi dei benefici di cui al comma 2, può chiedere l'applicazione della maggiore anzianità ai fini del

diritto alla pensione di anzianità a carico della assicurazione generale obbligatoria. In tal caso non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 32 della citata legge n.377 del 1958 e nell'articolo 7 della legge 29 luglio 1971, n.587, e l'importo dei contributi versati al fondo di previdenza è trasferito all'assicurazione generale obbligatoria a scomputo dell'onere finanziario di cui al comma 6 del presente articolo.

4. la domanda di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con richiesta di applicazione dei benefici previsti dal presente articolo deve essere presentata allo speciale fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali ed al competente concessionario, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'entrata in funzione del nuovo servizio di riscossione. Per il personale non iscritto al fondo di previdenza, la domanda va presentata alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese succesivo alla domanda ed il lavoratore è esonerato dall'obbligo di prestare il preavviso di cui all'articolo 2118 cc.

5. Coloro che si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui al presente articolo non possono essere assunti, a qualsiasi titolo, alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici non economici, né possono svolgere incarichi affidati da tali amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del personale il cui rapporto di lavoro non è regolato dai contratti collettivi del settore esattoriale.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1989,1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando quota

parte della proiezione per gli anni suddetti dell'accantonamento " Ristrutturazione della amministrazione finanziaria ". Il MInistro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso alle gestioni previdenziali delle somme erogate per effetto delle disposizioni recate dal presente articolo.

Art. 125

Fondo di previdenza

1. Il "fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette" di cui alla legge 2 aprile 1958, n.377, e successive modificazioni, assume la denominazione di "fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici".

2. E' obbligatoriamente iscritto al fondo il personale rivestente le qualifiche o appartenente alle categorie indicate dalla legge 2 aprile 1958, n.377, dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Sono compresi tra i predetti dipendenti anche i soggetti di cui all'articolo 123, comma 1, del presente decreto.

3. L'iscrizione al fondo decorre:

a) per il personale già iscritto al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette dalla data di iscrizione a tale fondo;

b) per il personale assunto dai concessionari per l'espletamento del servizio di riscossione dei tributi, dalla data di assunzione.

4. Per quanto non previsto nei commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1958, n.377, come modificata dalla legge 29 luglio 1971, n.587.

Art. 126

Definizione di controversie in via amministrativa

1. La definizione in via amministrativa delle controversie tra gli agenti della riscossione e gli enti impositori, che possono insorgere in pendenza del rapporto di gestione e comunque finché hanno efficacia i privilegi fiscali, è devoluta all'intendente di finanza.

2. Le controversie sono introdotte con ricorso al competente intendente di finanza, e sono decise sentiti gli interessati.

3. Contro le decisioni dell'intendente di finanza può essere proposto ricorso al Ministro delle finanze, nel termine di trenta giorni dalla notifica.

Art. 127

Notificazione degli atti e dei provvedimenti

1. Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal presente decreto si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.

Art. 128

Regime fiscale degli atti di conferimento delle concessioni e del procedimento esecutivo di riscossione

1. Gli atti per il conferimento delle concessioni e gli atti di prestazione delle relative cauzioni sono registrati

gratuitamente e sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso.

2. Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate patrimoniali a favore di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera di concessionari del servizio della riscossione.

Art. 129
Riferimenti legislativi

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che fanno riferimento agli esattori o alle esattorie devono intendersi riferite ai concessionari ed agli sportelli di riscossione di cui al presente decreto.

Art. 130
Norme abrogate

1. Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n.319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n.38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n.153, nonché, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 119, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n.603.

2. Sono abrogate, altresì, tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al regio decreto 14 aprile 1910, n.

639, la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1, e 69, commi 1 e 2, ed ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dal presente decreto. Per tutte le entrate di cui sopra,scadute e non riscosse alla data di entrata in funzione del servizio, ivi comprese quelle per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al citato regio decreto n.639 del 1910, l'ente impositore provvede alla formazione del ruolo secondo le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 2.

3. Nulla è innovato per la riscossione coattiva dei crediti da promuovere nell'ambito della mutua assistenza tra i Paesi membri della C.E.E. ai sensi degli articoli 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-quinquies del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43.

Art. 131

Trasferimento delle esattorie gestite dalla Società Esattorie Vacanti

1. Prima dell'entrata in funzione del servizio e successivamente alla determinazione degli ambiti territoriali prevista dall'articolo 114, la gestione di esattorie conferite alla Società Esattorie Vacanti può essere trasferita con decreto del Ministro delle finanze, previo assenso della società stessa ad altro soggetto avente i requisiti di cui all'articolo 31 che ne faccia richiesta; la misura dell'aggio sulle somme riscosse mediante ruoli non può superare il 6,72 per cento.

2. Nel decreto ministeriale di cui al precedente comma sono riportate le condizioni che il richiedente si obbliga a

rispettare, previa sottoscrizione di apposita convenzione con la Società Esattorie Vacanti regolante:

a) l'eventuale personale da assumere, in aggiunta a quello rientrante nella previsione di cui al primo comma dell'articolo 140 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858;

b) il pagamento in favore della Società Esattorie Vacanti dell'importo delle anticipazioni effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso nonché del valore delle attrezzature riferite alla gestione da trasferire;

c) il subentro da parte del richiedente nei contratti di locazione stipulati dalla Società Esattorie Vacanti.

3. E' abrogato, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto, il terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 1983, n.568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n.681.

Art. 132

Servizio della riscossione della Regione siciliana

1. I principi risultanti dalla legge 4 ottobre 1986, n.657, e dal presente decreto si applicano anche alla Regione siciliana, che provvede con legge all'istituzione e alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi nell'esercizio della competenza legislativa ad essa spettante in materia.

Art. 133

Entrata in funzione del servizio centrale di riscossione

1. Il servizio centrale della riscossione entra in funzione il primo gennaio 1989.

Art. 134.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro delle finanze*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 10

ALLEGATO

QUADRO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 4

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro A - Dirigenti dell'Amministrazione centrale			
C	Dirigente generale	11	Direttore generale	11
			Vice direttore generale	11
D	Dirigente superiore	63	Capo del servizio centrale della riscossione tributi	1
			Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto	51
E	Primo dirigente	105	Direttore di divisione presso l'Amministrazione centrale, vice consigliere ministeriale, direttore dei centri informativi del Ministero delle finanze, capo della segreteria tecnica della commissione consultiva del servizio di riscossione dei tributi	105
	Totale	179		

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

La legge 4 ottobre 1986, n. 657, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986, reca: «Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi». Per il testo dell'intero art. 1 di detta legge si veda la nota all'art. 3.

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 657/1986 si veda la nota all'art. 3.

— Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 403/1987, di conversione con il comma 1 del D.L. 4 agosto 1987, n. 326, ha prorogato il termine previsto dall'art. 3 della citata legge n. 657/1986 al 31 gennaio 1988.

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 657/1986:

«Art. 3. — 1. Le disposizioni previste nei precedenti articoli saranno emanate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla richiesta».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, recante: «Norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria», è il seguente:

«Sono istituiti i centri informativi della Direzione generale delle imposte dirette, della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere istituiti nell'ambito di direzioni generali, diverse da quelle indicate nel primo comma, altri centri informativi per un numero non superiore a 4. L'istituzione di tali centri è attuata in relazione allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative.

Per esigenze di semplificazione delle procedure e di ampliamento delle fonti di acquisizione dei dati e delle notizie utili alla anagrafe tributaria, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere autorizzato il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con sistemi informativi di altre amministrazioni dello Stato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 dell'11 dicembre 1972, reca la «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo». Il quadro *A* della tabella VI, allegata al decreto suddetto, in particolare fissa il contingente organico dei dirigenti dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Nota all'art. 2:

La legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante: «Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi» e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986, è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Nota all'art. 3:

La legge 4 ottobre 1986, n. 657, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986 ed entrata in vigore il giorno successivo, reca: «Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi». Si trascrive l'intero art. 1 di detta legge:

«Art. 1. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi secondo i seguenti principi e criteri direttivi.

a) il servizio, da istituire nell'ambito del Ministero delle finanze come ufficio centrale alle dipendenze del Ministro, dovrà provvedere alla riscossione dei tributi che secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono riscossi tramite esattorie e alla riscossione coattiva, in dipendenza di atto avente efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul valore aggiunto, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle imposte sulle successioni, e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi;

b) il servizio potrà anche provvedere alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto che secondo le predette leggi sono effettuati presso le tesorerie dello Stato mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermo restando tale sistema di riscossione;

c) potrà inoltre attribuirsi al servizio la riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché di ogni altra entrata e credito dello Stato e di altri enti pubblici;

d) sarà previsto l'affidamento in concessione amministrativa di durata decennale, disposta con decreto del Ministro delle finanze, della gestione del servizio in ambiti territoriali di norma coincidenti con il territorio di una o più province, anche non contigue, determinati con decreto del Ministro delle finanze secondo criteri di efficienza ed economicità, tenuto anche conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni caso delimitazioni territoriali che comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso;

e) le concessioni potranno essere confermate esclusivamente:

1) alle aziende e istituti di credito di cui all'articolo 5, lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera *f*) dello stesso articolo aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;

2) a speciali sezioni autonome delle prescritte aziende e istituti di credito;

3) a società per azioni con sede nel territorio dello Stato e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio e costituente da soggetti indicati nel numero 1 o da persone fisiche e il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze;

4) a società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni;

f) la disciplina del rapporto di concessione dovrà in particolare prevedere:

1) le procedure di conferimento delle concessioni rispondenti all'esigenza di garantire il concorso dei soggetti interessati e l'aggiudicazione al concorrente che risulti più idoneo all'espletamento del servizio e ad assicurare l'economicità della gestione, nonché le modalità ed i termini di recesso, nel corso della concessione, delle parti interessate;

2) le condizioni per il rinnovo della concessione, le cause di revoca e di decadenza anche con riguardo alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché il potere dell'Amministrazione finanziaria di disporre cautelarmente, su parere della commissione prevista dalla successiva lettera *h*), la sospensione dell'attività di gestione, quando nello svolgimento di essa vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia di riscossione da leggi generali o speciali;

3) l'unificazione delle concessioni conferite al medesimo soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente unicità di gestione del servizio;

4) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari, i criteri per il suo periodico adeguamento, e l'attribuzione ai medesimi della qualità di agente della riscossione, nonché le norme concernenti i termini e le modalità di versamento delle somme dovute e la presentazione di rendiconti periodici della gestione;

5) l'applicazione del principio del non riscosso come riscosso relativamente ai tributi riscuotibili mediante ruoli e le procedure per il rimborso, senza interessi, delle quote inesigibili, ispirate a criteri di tempestività e speditezza;

6) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio secondo le direttive dell'Amministrazione finanziaria, anche per quanto attiene alla ubicazione e organizzazione degli uffici destinati all'accesso dei contribuenti nonché di assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria di enti locali a condizioni che assicurino adeguata remunerazione;

7) i compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi della gestione al fine di assicurarne l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere della commissione di cui alla successiva lettera *h*):

I) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabilita in misura percentuale della somma riscossa con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

II) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o altro titolo esecutivo, determinato tenendo conto, oltre che dei costi specifici, anche del prevedibile ammontare globale di tali riscossioni;

III) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo anche all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione, oltre al rimborso delle spese delle procedure esecutive, in misura determinata per i diversi adempimenti con tabella approvata dal Ministro delle finanze;

IV) l'assunzione a carico dello Stato e degli altri enti impositori dell'obbligo del pagamento della commissione di cui al punto I, dei compensi di cui al punto II nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonché del rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose e di quelle relative a crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio, ed a carico dei contribuenti dell'obbligo del pagamento degli altri compensi, delle spese di esazione coattiva e degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo da determinare con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

V) la revisione biennale della misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi in base a decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

g) saranno emanate norme per regolare la prosecuzione della gestione da parte di un commissario governativo nei casi di revoca e di decadenza della concessione;

h) sarà prevista l'istituzione, con funzioni consultive, di una commissione da nominare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, presieduta da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, e con la partecipazione di tre dirigenti del Ministero delle finanze e di un dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, e di tre esperti in economia aziendale, con il compito, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro delle finanze, di esprimere pareri, oltreché su quanto previsto nella precedente lettera *f*), n. 7, punto V, anche in ordine:

1) alla individuazione, secondo i criteri di cui alla precedente lettera *d*), degli ambiti territoriali delle concessioni e alla loro determinazione ed alle eventuali modificazioni;

2) alle procedure di conferimento delle concessioni;

3) alla vigilanza sull'attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, proponendo gli opportuni provvedimenti compresa la revoca e la decadenza delle concessioni;

4) ad ogni altra questione attinente al servizio, su richiesta del Ministro delle finanze;

2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera *h*), avrà altresì il compito di rilevare i costi delle diverse forme di riscossione anche al fine di individuare la misura delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi di spese e degli interessi di cui alla lettera *f*, n. 7, punti I, II, III, IV, e V. A tal fine la commissione potrà avvalersi di una apposita segreteria tecnica con compiti di istruzione delle decisioni da assumere: potrà ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi dei costi e di bilanci e potrà, altresì consultare, anche a mezzo della segreteria tecnica, singoli esattori concessionari o i loro rappresentanti.

3. Nei provvedimenti adottati dal Ministro delle finanze deve essere riportato il contenuto del parere espresso dalla commissione.

4. Ai componenti della commissione, che resteranno in carica cinque anni e potranno essere confermati, saranno corrisposti emolumenti adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente richiesto, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».

Nota all'art. 7:

Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», è il seguente:

«Art. 3 *(Riscossione mediante versamenti diretti)*. — Sono riscosse mediante versamento diretto all'esattoria:

1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;

3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale;

5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al numero 1;

6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:

a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);

b) le ritenute operate dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, e dell'ultimo comma dell'art. 27 del decreto indicato al primo comma, n. 1);

c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26 primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;

e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;

f) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo e quinto comma, del decreto indicato al n. 1;

g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;

h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546».

N.B. — Nel primo comma del presente articolo il n. 2) è stato soppresso dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920; il n. 4) è stato soppresso dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

Nota all'art. 20:

La legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante: «Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi» e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986, è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Nota all'art. 23:

Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è il seguente:

«Art. 6. — Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.

L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti».

Note all'art. 28:

— Il regolamento per l'ammissione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato è stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Gli articoli 610 e seguenti e 618 del regolamento stesso fissano la normativa in ordine alle disposizioni generali del rendimento dei conti giudiziali.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 26 maggio 1956, reca la normativa in materia di: «Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro».

Note all'art. 31:

— Il testo dell'art. 5, primo comma, lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, concernente «Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 dell 16 marzo 1936, è il seguente:

«Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;

(*omissis*).

d) delle casse di risparmio;

e) dei monti dei pegni;

f) delle casse rurali ed agrarie».

— Il testo dell'art. 2437 del codice civile è il seguente:

«Art. 2437 (*Diritto di recesso*). — I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

È nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l'esercizio».

— La legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante «Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi» e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986, è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 5 giugno 1965, reca «Disposizioni contro la mafia».

— Il testo degli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale è il seguente:

«Art. 416 (*Associazione per delinquere*). — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più».

«Art. 416-*bis* [aggiunto dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646] (*Associazione di tipo mafioso*). — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquistare in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal 1° comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Nota all'art. 32:

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973, reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito».

Nota all'art. 33:

La legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante: «Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi» e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986, è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Nota all'art. 37:

Il testo degli articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è il seguente:

«Art. 6 (*Distinta dei versamenti diretti*). — Il versamento diretto è ricevuto dalle esattorie in base a distanza di versamento.

La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.

L'esattoria rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.

La distinta di versamento e la quiescenza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'esattoria non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma».

«Art. 29 (*Rilascio della quietanza*). — Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.

L'esattore può rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte.

Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare».

Nota all'art. 38:

Il testo degli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è il seguente:

«Art. 60 (*Procedure delegate*). — L'esattore, quando si deve procedere fuori della circoscrizione esattoriale nella quale l'imposta è dovuta, richiede, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'intervento dell'esattore della circoscrizione nella quale si deve procedere.

L'esattore delegato procede alla notificazione dell'avviso di mora, nel quale deve essere indicato il numero del conto corrente postale intestato all'esattore delegante. Il debitore è obbligato ad effettuare il versamento esclusivamente su detto conto corrente e deve trasmettere nel termine di cinque giorni dalla notificazione l'attestazione del versamento all'esattore delegato, che ne dà notizia immediata al delegante.

Quando il debitore non provvede al pagamento nel termine predetto l'esattore delegato promuove il procedimento esecutivo. Le somme coattivamente recuperate debbono essere versate nel conto corrente postale intestato all'esattore delegante entro il quinto giorno successivo a quello in cui sono state riscosse».

«Art. 61 (*Spese dell'esecuzione*). — Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione è commisurato all'ammontare del credito d'imposta secondo le indicazioni di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze.

Nel caso previsto dall'art. 60 le spese indicate nel comma precedente sono dovute all'esattore delegato e le spese postali sono a carico del contribuente».

Note all'art. 39:

— Il testo dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1923, è il seguente:

«Art. 74. — Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualsiasi natura e provenienza.

I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti».

— Il testo dell'art. 610 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è il seguente:

«Art. 610. — Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che s'ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione.

Sono eccettuati i consigli d'amministrazione e gli altri enti dipendenti dai ministeri della guerra e della marina ed i funzionari di tutte le altre amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito, i quali rendono i loro conti periodici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 della legge, alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono.

Nei casi però che taluno dei suindicati consigli, enti o funzionari delegati sia imputabile di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di morosità alla prestazione dei conti periodici cui è tenuto, l'amministrazione competente può richiedere che la Corte dei conti, sulla istanza del procuratore generale della Corte medesima, sottoponga i presunti responsabili a speciale giudizio in analogia a quanto pei conti giudiziali è stabilito dall'articolo 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800».

Per l'art. 618 si veda nelle note all'art. 28.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 26 maggio 1956, reca: «Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro».

Note all'art. 41:

— Il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è il seguente:

«Art. 63 (*Termine per l'esercizio della procedura speciale*). — Dopo cinque anni dalla scadenza del contratto esattoriale o dalla data in cui viene a cessare per qualsiasi causa il contratto stesso, l'esattore non può valersi della procedura prevista da questo titolo e i suoi residui crediti sono soggetti alla prescrizione decennale.

Tuttavia l'esattore può proseguire le esecuzioni mobiliari e immobiliari quando il pignoramento o la trascrizione dell'avviso di vendita sono stati eseguiti entro l'ultimo giorno del quinquennio».

— La procedura coattiva è disciplinata dal titolo II del citato D.P.R. n. 602/1973, comprendente gli articoli da 45 a 91.

Nota all'art. 43:

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973, reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito».

Nota all'art. 47:

Per il testo del primo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, si veda nelle note all'art. 31.

Note all'art. 57:

— Il testo dell'art. 45 del D.P.R. n. 602/1973 è il seguente:

«Art. 45 (*Espropriazione forzata*). — Per la riscossione delle imposte non pagate nei modi e nei termini stabiliti l'esattore procede all'espropriazione forzata in virtù del ruolo, previa notificazione dell'avviso di mora.

Il ruolo, in caso di eventuali contestazioni inerenti ai tributi iscritti, costituisce titolo per l'ammissione dei tributi stessi con riserva al passivo delle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il procedimento di espropriazione forzata, salvo il disposto degli articoli seguenti, è disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del codice civile e del codice di procedura civile, nonché, per la espropriazione di navi e aeromobili, dalle norme del codice della navigazione.

Le attribuzioni spettanti al giudice dell'esecuzione e agli ufficiali giudiziari sono esercitate rispettivamente dal pretore e dagli ufficiali esattoriali».

— Gli articoli 64 e seguenti dal D.P.R. n. 602/1973 disciplinano in dettaglio il pignoramento dei beni mobili, la custodia dei beni pignorati e lo svolgimento degli incanti.

— Il testo dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 è il seguente:

«Art. 84 (*Prezzo base e cauzione*). — Il prezzo base dell'incanto è determinato moltiplicando per venti il reddito imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Se per il bene pignorato non è stato determinato il reddito imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi il prezzo base è stabilito, su disposizione dell'intendente di finanza, con perizia dell'ufficio tecnico erariale. La perizia può essere disposta anche nel caso in cui, su richiesta dell'esattore o del debitore, l'intendente di finanza ritenga che il prezzo risultante ai sensi del primo comma sia notevolmente inferiore al valore corrente. Le spese di perizia sono anticipate dall'amministrazione finanziaria e recuperate dall'esattore unitamente al credito di imposta.

La cauzione prevista dall'art. 580 del codice di procedura civile è fissata nella misura del dieci per cento del prezzo base. Tale misura rimane immutata anche per gli incanti successivi al primo».

— Il testo dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 è il seguente:

«Art. 87 (*Devoluzione allo Stato*). — Quando il terzo incanto non è stato autorizzato o quando ha esito negativo l'immobile è devoluto di diritto allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base dell'incanto determinato ai sensi del secondo comma dell'art. 85, e l'ammontare della imposta e della relativa sopratassa, pene pecunarie e interessi per i quali ha avuto luogo l'esecuzione.

Il verbale di esito negativo del terzo incanto, corredato dal provvedimento autorizzativo dell'intendente di finanza, costituisce titolo per la trascrizione della devoluzione sui registri immobiliari e per la cancellazione delle trascrizioni di pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie relative all'immobile stesso».

— Il testo degli articoli 78, 79 e 90 del decreto del presidente della Repubblica n. 602/1973 è il seguente:

«Art. 78 (*Onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari*). — L'esattore può procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se è risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione presso il debitore sui beni mobili esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta e in quello in cui il debitore ha il domicilio fiscale.

Quando si procede per la riscossione di imposte locali sui redditi relativi al reddito dominicale dei terreni, al reddito agrario e al reddito dei fabbricati iscritti a ruolo a nome di più persone, tenuto in solido al pagamento ai sensi dell'art. 34, l'intendente di finanza ha facoltà di dispensare l'esattore della preventiva esecuzione sui beni mobili nei confronti delle persone che abbiano versato una somma corrispondente alla propria quota.

Si può procedere ad esecuzione su immobili siti fuori dal comune nel quale l'imposta è dovuta soltanto se è risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sugli immobili siti nel comune stesso».

«Art. 79 (*Estensione dell'espropriazione*). — L'esecuzione deve limitarsi a immobili il cui valore complessivo, determinato ai sensi dell'art. 84, primo comma, e diminuito del valore delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito esattoriale, non ecceda il doppio del debito.

L'esattore per la riscossione dell'imposta locale sui redditi relativa ai redditi fondiari può procedere sull'immobile per il quale l'imposta è dovuta anche quando la proprietà dello stesso è passata a persona diversa da quella iscritta a ruolo. Tale facoltà sussiste limitatamente all'imposta dovuta per l'anno in cui è avvenuto il passaggio di proprietà e per l'anno precedente.

L'esattore può omettere la procedura immobiliare quando l'ammontare delle quote d'imposta erariale per le quali deve procedere non è superiore a lire cinquecentomila.

Tale limite potrà essere aggiornato ogni triennio con apposito decreto del Ministro per le finanze, sulla base delle eventuali variazioni delle rendite catastali».

«Art. 57 (*Riscatto degli immobili espropriati*). — In tutti i casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta a un prezzo inferiore a quello determinato a norma dell'art. 84, è ammesso, su istanza di chi ha subito l'espropriazione per debito proprio o altrui, di chi vanta diritti reali anche parziali sull'immobile e di ogni credito ipotecario, il riscatto degli immobili espropriati. Il riscatto è ammesso anche nel caso di devoluzione alla Stato.

Il direttario o il nudo proprietario, al quale è stato notificato l'avviso di vendita, può chiedere il riscatto qualunque sia stato il prezzo di aggiudicazione.

È pur ammesso il riscatto su istanza dei creditori chirografari intervenuti nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato.

Il riscatto deve essere chiesto nel termine perentorio di tre mesi dalla data dell'aggiudicazione con domanda presentata al pretore, accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura dell'ammontare del prezzo di vendita e dei relativi interessi civili, o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui questa è avvenuta.

Per effetto del riscatto da chiunque esercitato il bene ritorna all'espropriato nella situazione di diritto in cui si trovava anteriormente al pignoramento e colui che ha esercitato il riscatto subentra nei diritti e privilegi spettanti allo Stato sull'immobile fino a concorrenza della somma pagata.

L'immobile è ritrasferito all'espropriato con decreto del pretore. Il decreto di ritrasferimento non può essere emesso se il riscattante non abbia rimborsato all'aggiudicatario le spese sostenute per l'acquisto.

Il riscatto non può essere esercitato prima della scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 584 del codice di procedura civile».

Note all'art. 58:

— Per il testo dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 si veda nelle note all'art. 57.

— Il testo dell'art. 512 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 512 *(Risoluzione delle controversie)*. — Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditori e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa, se è competente; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell'art. 17, fissando un termine perentorio per la riassunzione.

Il giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa».

Note all'art. 63:

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239, recante normativa in ordine alle «Semplificazioni procedurali in materia di contabilizzazione delle entrate dello Stato», è il seguente:

«Art. 1. — Le ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, cui rispettivamente sono demandate per legge le funzioni di riscontro amministrativo-contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili, esercitano anche il riscontro sui conti amministrativi che debbono essere resi da coloro che sono incaricati di accertare, riscuotere e versare entrate di qualsiasi natura di competenza dello Stato.

I tesorieri debbono trasmettere mensilmente alla Direzione generale del tesoro il conto dei versamenti delle entrate effettuati nelle loro casse».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973, reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito».

— Il testo dell'art. 288 del testo unico per la finanza locale, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 16 settembre 1931, è il seguente:

«Art. 288 *(Errori materiali)*. — Contro le risultanze dei ruoli si può ricorrere al prefetto entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione, unicamente per la iscrizione di partite contestate e non definite, per omissione delle prescritte notificazioni, per duplicazione o per altro errore materiale.

Il prefetto può in tali casi sospendere la riscossione delle partite controverse, ordinando la rettifica dell'errore o la regolarizzazione della procedura.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi».

Nota all'art. 64:

Il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 è il seguente:

«Art. 41 *(Rimborso d'ufficio)*. — Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-*bis*.

Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta».

Note all'art. 65:

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1942, reca: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

— Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1979), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 4 aprile 1979), concerne: «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi».

Note all'art. 66:

— Per il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 si veda la nota all'art. 7.

— Il testo degli articoli 27, 30, 33 e 38-*bis* del decreto del Presidente dell Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», è il seguente:

«Art. 27 *(Liquidazioni e versamenti mensili)*. — Entro il giorno 5 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il secondo mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26.

Entro lo stesso termine il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari all'1,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del due per cento, al 7,40 per cento quelle soggette all'aliquota dell'otto per cento, al 13,05 per cento per quelle soggette all'aliquota del quindici per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciotto per cento e al 25,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentacinque per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopraindicate, dividendo tali importi per 102 quando l'imposta è del due per cento, per 108 quando l'imposta è dell'otto per cento, per 115 quando l'imposta è del quindici per cento, per 118 quando l'imposta è del diciotto per cento, per 135 quando l'imposta è del trentacinque per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale».

«Art. 30 *(Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza)*. — La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto a sua scelta di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, annotandolo nel registro indicato dall'art. 25, ovvero di chiederne in tutto o in parte il rimborso all'atto della presentazione della dichiarazione stessa.

I contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili possono chiedere il rimborso, in deroga al comma precedente, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili. La limitazione non si applica nell'ipotesi di cui all'art. 17, secondo comma, nonché ai contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, 8-*bis* e 9 rientranti nell'attività propria dell'impresa esercitata, operazioni esenti di cui ai numeri 6), 10) e 11) dell'art. 10, ovvero effettuano operazioni di cui alle lettere *g*) ed *l*) dell'art. 2 e alla lettera *g*) dell'art. 3».

«Art. 33 *(Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni ed ai versamenti).* — I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiori a quattrocentottanta milioni di lire devono provvedere:

a) all'annotazione delle liquidazioni periodiche e ai relativi versamenti entro il giorno cinque del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;

b) al versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione».

«Art. 38-*bis* *(Esecuzione dei rimborsi).* — I rimborsi previsti nell'art. 30, qualora nel termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale non sia stato notificato avviso di rettifica o accertamento ai sensi dell'art. 54 e del secondo comma dell'art. 55, devono essere eseguiti entro tre mesi dalla scadenza del detto termine. Se è stato notificato avviso di rettifica o accertamento il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi dalla notificazione per la parte riconosciuta dall'ufficio ed entro tre mesi dalla definizione dell'accertamento per la parte residua. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 12 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Il contribuente può in ogni caso ottenere il rimborso, entro tre mesi dalla richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente:

1) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

2) quando ha effettuato operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 ed operazioni esenti di cui ai numeri 10) e 11) dell'art. 10 per un ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo».

Nota all'art. 70:

Il testo dell'intero art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 è il seguente:

«Art. 86 *(Formalità per l'autorizzazione al terzo incanto).* — Ai fini dell'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'art. 85 l'esattore, nel termine di dieci giorni dalla data del secondo incanto, deve informare l'ufficio delle imposte e trasmettere tutti gli atti della procedura esecutiva.

L'ufficio trasmette gli atti all'intendente di finanza esprimendo il proprio motivato parere circa l'opportunità di procedere al terzo incanto.

L'intendente di finanza comunica la sua decisione all'esattore almeno otto giorni prima della data fissata per il terzo incanto.

Quando trattasi di appezzamenti di terreni siti in zone abbandonate o impervie, l'esattore è tenuto a segnalarli all'intendente di finanza con la richiesta di autorizzazione a procedere al terzo incanto. L'intendente di finanza, prima di accordare l'autorizzazione, interpella l'ispettorato provinciale dell'agricoltura per conoscere se l'eventuale devoluzione allo Stato possa essere utile alle esigenze della bonifica, dell'assestamento delle zone incolte o franose o alla coltura boschiva».

Nota all'art. 71:

Per il testo dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1987 si veda nelle note all'art. 57.

Nota all'art. 73:

Il testo dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è il seguente:

«Art. 230. — I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in danaro effettivo.

Le somme da versarsi in danaro possono anche essere spedite alle tesorerie col mezzo di vaglia postali, la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti, oppure con assegni o vaglia cambiari dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, ritirano all'atto del versamento del danaro vaglia del tesoro sulla sezione di tesoreria della propria provincia. Questa accetta tali vaglia come danaro effettivo, e ne rilascia quietanza di entrata a favore dell'agente che fa il versamento».

Nota all'art. 75:

Per il testo dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 si veda la nota all'art. 38.

Nota all'art. 76:

Per il testo dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 si veda nelle note all'art. 57.

Nota all'art. 77:

Per l'oggetto del decreto-legge n. 26/1979 si veda nelle note al successivo art. 78.

Note all'art. 78:

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1942, reca: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

— Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1979), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 4 aprile 1979), concerne: «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi».

Nota all'art. 82:

Il testo dell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 è il seguente:

«Art. 97 *(Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli).* — Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare è superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si è verificata la morosità.

Se il mancato pagamento è posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma.

La dichiarazione di fallimento può essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all'art. 34 purchè si trovino nelle condizioni previste dal comma predecente.

Non si da luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica.

Il contribuente incorso in morosità che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, abbia compiuto sui propri o sugli altrui beni atti fraudolenti che rendono in tutto o in parte inefficace l'esecuzione esattoriale è punito con la reclusione fino a tre anni.

La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacità prevista nell'art. 2641 del codice civile nonché la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori o dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 14 del codice penale».

Nota all'art. 96:

— Il testo dell'art. 10 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 27 giugno 1963, è il seguente:

«Art. 10 *(Albo dei collettori)*. — Possono essere iscritti nell'albo dei collettori i cittadini italiani di età non inferiore ai ventuno anni che siano muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato apposito esame di idoneità e posseggano i requisiti morali necessari per gestire una esattoria o una ricevitoria, purché non sussistano cause di esclusione o incompatibilità ai sensi dell'art. 8.

La cancellazione dall'albo è disposta per le cause indicate nell'art. 9».

— Il testo degli articoli 8 e 9 dello stesso testo unico, richiamati nell'art. 10 soprariportato, è il seguente:

«Art. 8 *(Cause di esclusione e di incompatibilità)*. — Non possono essere iscritti nell'albo gli esattori:

1) gli inabilitati, gli interdetti e i falliti non riabilitati;

2) coloro che siano decaduti dall'ufficio di esattore;

3) coloro che, per irregolarità o abusi commessi nell'esercizio delle loro funzioni, siano stati dispensati o revocati dall'ufficio di delegato, sostituto, sorvegliante, collettore, ufficiale esattoriale, messo notificatore o impiegato esattoriale;

4) coloro che siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio ovvero per delitti non colposi punibili con la pena detentiva non inferiore ad un anno o che comportino la interdizione dai pubblici uffici.

Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo i ministri del culto cattolico».

«Art. 9 *(Cancellazione dall'albo)*. — Sono cancellati dall'albo degli esattori coloro che non abbiano più i requisiti indicati dall'art. 7 o nei confronti dei quali sia accertata l'esistenza di cause di esclusione o di incompatibilità ai sensi dell'art. 8».

Note all'art. 97:

— Il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante «Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, pubblicato nel suppl. ord. n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973, è il seguente:

«Art. 22 *(Cause di decadenza)*. — L'esattore, oltre che nei casi previsti dagli articoli 46, 47, 51 e 69 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, è dichiarato decaduto:

1) quando sia stato cancellato dall'albo degli esattori;

2) quando abbia abbandonato l'ufficio senza lasciarvi un collettore;

3) quando abbia omesso, per due scadenze anche non consecutive, i versamenti di cui all'art. 7 del presente decreto oppure li abbia eseguiti per importi inferiori.

Può essere, altresì, dichiarato decaduto quando abbia commesso gravi o reiterati abusi od irregolarità o quando sia stata ordinata per due rate consecutive l'espropriazione della cauzione ai sensi dell'art. 12 del presente decreto ancorché la cauzione sia stata reintegrata.

È considerata irregolarità ai sensi del precedente comma anche l'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 5 giugno 1965, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Per il testo degli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale si veda nelle note all'art. 31.

Nota all'art. 99:

La legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente «Norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1951.

Nota all'art. 100:

Il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 è il seguente:

«Art. 63 *(Termine per l'esercizio della procedura speciale)*. — Dopo cinque anni dalla scadenza del contratto esattoriale o dalla data in cui viene a cessare per qualsiasi causa il contratto stesso, l'esattore non può valersi della procedura prevista da questo titolo e i suoi residui crediti sono soggetti alla prescrizione decennale.

Tuttavia l'esattore può proseguire le esecuzioni mobiliari e immobiliari quando il pignoramento o la trascrizione dell'avviso di vendita sono stati eseguiti entro l'ultimo giorno del quinquennio».

Nota all'art. 101:

Il testo dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 è il seguente:

«Art. 49 *(Estinzione del procedimento per pagamento del debito)*. — Il procedimento di espropriazione si estingue qualora il debitore o un terzo, in qualsiasi momento anteriore alla vendita, paghi all'ufficiale esattoriale l'ammontare dell'imposta dovuta, delle soprattasse, delle pene pecuniarie, degli interessi, delle relative indennità di mora e spese ovvero gli esibisca la quietanza rilasciata dall'esattore.

Nel caso di pagamento dopo la trascrizione del pignoramento nei pubblici registri l'esattore deve notificare entro dieci giorni ai conservatori di tali registri, per le conseguenti annotazioni, in esonero da ogni tassa e diritto, l'avvenuta estinzione del procedimento».

Nota all'art. 108:

Per il testo dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 si veda la nota all'art. 38.

Nota all'art. 112:

La legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante «Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1929.

Nota all'art. 116:

Il testo dell'art. 125 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 27 giugno 1963, è il seguente:

«Art. 125 *(Versamenti e idennità di mora)*. — Nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini fissati dall'art. 64 il ricevitore provinciale versa l'importo delle entrate di spettanza dello Stato e degli altri enti creditori ai rispettivi uffici di tesoreria. In caso di ritardo è dovuta l'indennità di mora a norma dell'art. 65.

Ai fini del versamento delle entrate provinciali le quietanze dei pagamenti fatti dal ricevitore a norma degli articoli 70, 71 e 72, e i buoni di discarico sono accettati come denaro contante.

L'ammontare dei buoni di discarico per tributi erariali versati dall'esattore è rimborsato dall'intendente di finanza al ricevitore con apposito mandato».

Note all'art. 118:

— Il testo dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 858/1963 è il seguente:

«Art. 90 *(Ammissione o diniego del rimborso).* — L'ufficio distrettuale delle imposte dirette o l'ente impositore al quale è stata presentata la domanda dispone il rimborso, per ciascuna imposta, dell'ammontare delle quote inesigibili che non risultino già rimborsate. Il provvedimento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette contenente la dichiarazione che le quote ammesse a rimborso non sono state già rimborsate, è trasmesso all'intendente di finanza, il quale lo rende esecutorio.

Per le quote di cui non ritenga regolarmente documentata l'inesigibilità l'ufficio o l'ente impositore annota le proprie osservazioni sulla domanda che trasmette con la relativa documentazione all'intendente di finanza, restituendone un esemplare all'esattore, che può presentare deduzioni e documenti.

L'intendente di finanza, se ritiene dovuto il rimborso, provvede direttamente ai sensi del successivo art. 91. In caso contrario trasmette il provvedimento motivato di rigetto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente impositore, che lo notifica all'esattore».

— Il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 603/1973 è il seguente:

«Art. 21 *(Esecuzione del rimborso).* — L'intendente di finanza provvede ai rimborsi dovuti dallo Stato con ordinativi di pagamento su ordine di accreditamento, informandone il ricevitore provinciale.

Per i rimborsi a carico della regione, della provincia, del comune o di altri enti l'intendente trasmette all'esattore appositi estratti del provvedimento, che costituiscono titolo per la compensazione con i versamenti da effettuare e in mancanza per il pagamento».

Note all'art. 119:

— Per il testo dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 858/1963 si veda nelle note all'art. 118.

— Per il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 603/1973 si veda nelle note all'art. 118.

— Il testo dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 858/1963 è il seguente:

«Art. 93 *(Sgravio provvisorio).* — Decorsi due mesi dalla presentazione della domanda di rimborso senza che l'ufficio distrettuale delle imposte dirette o l'ente impositore abbia provveduto agli adempimenti di sua competenza l'esattore, sempreché la domanda sia stata presentata in termine e non sia priva di documentazione, ha diritto allo sgravio provvisorio in misura pari al settanta per cento dell'ammontare richiesto. Se ricorrono particolari circostanze il Ministro per le finanze, su richiesta dell'esattore, può autorizzare lo sgravio in misura superiore.

Quando la domanda di rimborso è stata trasmessa all'intendente di finanza, ai sensi del secondo comma dell'art. 90, lo sgravio provvisorio non può essere autorizzato che dal Ministro per le finanze, che ne determina la misura.

Lo sgravio è disposto con provvedimento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o dell'ente impositore, e deve essere comunicato all'intendente di finanza e da questi in quanto occorra al ricevitore provinciale.

L'importo dello sgravio provvisorio è imputato a diminuzione del carico che l'esattore deve versare alla prossima scadenza».

Note all'art. 120:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1963, approva il testo unico delle leggi in materia di debito pubblico.

— Il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 20 settembre 1986), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 19 novembre 1986), reca: «Modifiche al regime delle esenzioni delle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». (Testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 28 novembre 1986).

Nota all'art. 121:

La legge 2 aprile 1958, n. 377, pubblicata nella *Gazzetta Ufficale* n. 98 del 23 aprile 1958, reca: «Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette».

Note all'art. 122:

— Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1981), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1982), è il seguente:

«Art. 6. — Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'I.N.P.S. o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.

L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengano maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604 in deroga all'art. 11 della legge stessa.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Nel caso che vanga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti».

— Il testo dell'art. 8 della legge 2 aprile 1958, n. 377 (per il titolo si veda la nota all'art. 121) è il seguente:

«Art. 8. — Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, con effetto dalla data di assunzione, tutti i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia a norma del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, compresi quelli facenti parte del personale subalterno (commessi, uscieri, fattorini), che abbiano superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi della categoria esattoriale.

Sono compresi fra i predetti dipendenti anche:

a) coloro che siano addetti ai servizi centrali esattoriali delle aziende appaltatrici;

b) coloro che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale;

c) coloro che sono in servizio presso esattorie in gestione provvisoria, delegata o di stralcio.

Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo i dipendenti assunti per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge».

Nota all'art. 123:

La legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante «Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi» e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986, è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Note all'art. 124:

— Il testo dell'art. 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377 (per il titolo si veda la nota all'art. 121) è il seguente:

«Art. 32. — L'iscritto al Fondo che cessi dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla presente legge e non si avvalga o non possa avvalersi della facoltà della prosecuzione volontaria di cui all'art. 16, o, essendosene avvalso, sospenda i versamenti volontari prima di aver raggiunto il predetto requisito di contribuzione, conserva, per quattro anni dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato, l'iscrizione al Fondo con i relativi diritti, sempreché non eserciti la facoltà di cui al comma successivo.

L'iscritto che si trovi nelle condizioni anzidette può chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo ai sensi del primo comma, punto 1), dell'art. 10, senza interessi.

Il pagamento della predetta somma non può essere chiesto prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette.

Trascorso tale termine, l'importo dei contributi è trasferito nei ruoli dell'assicurazione facoltativa (ruolo dei contributi riservati) con riferimento alla data di effettivo versamento dei contributi stessi al Fondo.

In caso di riassunzione in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette dopo che abbia avuto luogo il pagamento della somma di cui al secondo comma, il lavoratore ha diritto di ottenere il ripristino dell'iscrizione al Fondo, nella situazione in cui essa era al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o della cessazione della eventuale contribuzione volontaria, purché ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla riassunzione e provveda contemporaneamente a restituire l'importo della somma percepita, maggiorata dall'interesse al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno. Qualora i contributi siano stati trasferiti nei ruoli dell'assicurazione focoltativa, essi verranno versati al Fondo, sempreché non abbiano dato luogo a prestazioni nell'assicurazione stessa. Non è consentito il riscatto del periodo intermedio».

— Il testo dell'art. 7 della legge 29 luglio 1971, n. 587, recante «Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 13 agosto 1971, è il seguente:

«Art. 17. — La facoltà di cui al comma secondo dell'art. 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, può essere esercitata anche dall'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla legge citata. Detta facoltà non può essere più esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo.

Una volta esercitata la facoltà prevista dal precedente comma non è consentito il ripristino dell'iscrizione al Fondo».

— Il testo dell'art. 2118 del codice civile è il seguente:

«Art. 2118 *(Recesso dal contratto a tempo indeterminato)*. — Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro».

Nota all'art. 125:

Per l'individuazione del personale obbligatoriamente iscritto al fondo si veda l'art. 8 della legge n. 377/1958, riportato nelle note all'art. 122.

Nota all'art. 127:

Il testo dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973, è il seguente:

«Art. 60 *(Notificazioni)*. — La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera *d)* del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effettuato, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale».

Nota all'art. 129:

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, pubblicato nel suppl. ord. n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973, reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito».

Note all'art. 130:

— Il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, recante disposizioni in materia di «Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni», pubblicato nel suppl. ord. n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972, era il seguente:

«Art. 25 *(Procedimento esecutivo)*. — L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non pagata nei tempi e nei modi prescritti dal regio decreto è recuperata col procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per la vidimazione dell'ingiunzione è competente il pretore avente giurisdizione sul territorio del comune nel quale è stata effettuata la pubblicità».

— Il testo dell'art. 17-*ter*, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, era il seguente:

«Art. 17-*ter*. — La riscossione è effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 27 giugno 1963, ha approvato il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pubblicato nel suppl. ord. n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973, recava modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette.

— Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 30 settembre 1910, approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

— Il testo degli articoli 346-*bis*, 346-*ter*, 346-*quater* e 346-*quinquies* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale è il seguente:

«Art. 346-*bis* (*Assistenza agli altri Stati membri delle Comunità europee per il recupero di crediti sorti negli stati membri*). — A richiesta degli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee l'amministrazione doganale provvede relativamente ai crediti di cui all'art. 346-*quater* sorti negli Stati medesimi:

1) a fornire informazioni sul conto di persone fisiche o giuridiche, avvalendosi per l'assunzione di tali informazioni dei poteri conferiti all'amministrazione doganale medesima dalle vigenti disposizioni nazionali ai fini del ricupero dei crediti di analoga natura sorti nel territorio della Repubblica; le informazioni possono non essere fornite quando riveleerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale ovvero quando la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza e l'ordine pubblico;

2) a curare che si proceda con l'osservanza delle vigenti disposizioni nazionali alla notifica nei confronti di persone fisiche o giuridiche di atti, sentenze e decisioni emanati negli Stati membri richiedenti;

3) a dare corso, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, alla azione di ricupero di crediti nei confronti di persone fisiche o giuridiche, secondo la procedura di cui all'art. 82 del presente testo unico e previa emissione di apposita ingiunzione;

4) ad adottare, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, misure cautelari per garantire il ricupero dei crediti.

L'amministrazione doganale dà corso all'azione di ricupero di cui al precedente comma, punto 3), soltanto:

a) se la richiesta è accompagnata da un esemplare originale o da una copia autentica del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e dagli eventuali altri documenti necessari ai fini del ricupero del credito;

b) se la richiesta contiene l'indicazione della data a decorrere dalla quale è possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni vigenti nell'altro Stato membro nonché la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato medesimo e che la procedura per il recupero è stata in esso intrapresa senza però portare al pagamento integrale del credito;

c) se il ricupero del credito non è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nel territorio della Repubblica.

Per il pagameto delle somme dovute previo assenso dell'organo estero richiedente, possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Le somme eventualmente riscosse a titolo di interessi per le dilazioni o rateazioni accordate ovvero per il ritardato pagamento vanno rimesse all'organo estero richiedente.

L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro ovvero le misure cautelari adottate dalla amministrazione doganale ai sensi del primo comma, punto 4), deve adire l'organo competente dello Stato membro, in conformità delle leggi ivi vigenti; in tal caso l'amministrazione doganale, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione, dispone la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione di detto organo, adottando ove lo ritenga necessario, le misure cautelari consentite dalle vigenti disposizioni nazionali per garantire il ricupero di crediti di analoga natura. Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all'organo richiedente dell'altro Stato membro e permetta il ricupero del credito nello Stato medesimo la procedura esecutiva riprende sulla base del nuovo titolo.

L'interessato che intende contestare gli atti della procedura esecutiva intrapresa dall'amministrazione doganale deve adire il competente organo di Stato italiano con l'osservanza delle disposizioni nazionali vigenti.

Art. 346-*ter* (*Richiesta di assistenza agli altri Stati membri delle Comunità europee per il ricupero di crediti sorti nel territorio della Repubblica*). — L'amministrazione doganale, relativamente ai crediti di cui all'art. 346-*quater* sorti nel territorio della Repubblica si avvale, ove occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee, richiedendo che nei confronti di persone fisiche o giuridiche vengano fornite informazioni, eseguite notifiche di atti, sentenze e decisioni, intraprese procedure esecutive ed adottate misure cautelative.

Se la domanda di assistenza non consiste soltanto in una richiesta di informazioni il provvedimento del quale si chiede la notifica ovvero in base al quale si chiede che sia intrapresa la procedura esecutiva o siano adottate le misure cautelative, nonché gli altri documenti necessari ai fini del ricupero, devono essere trasmessi in orginale o in copia autentica.

Se riguarda il ricupero di un credito, la domanda deve contenere l'indicazione della data a decorrere dalla quale è possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni nazionali vigenti nonché la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nel territorio della Repubblica e che la procedura per il ricupero è stata in esso intrapresa senza però portare al pagamento integrale del credito.

Eventuali azioni in sede amministrativa o giurisdizionale per contestare il credito o il titolo esecutivo ovvero le misure cautelative adottate nell'altro Stato membro devono essere proposte davanti ai competenti organi nazionali; in tali casi l'amministrazione doganale informa il competente organo dell'altro Stato membro ai fini della sospensione della procedura di esecuzione ivi intrapresa. Se la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nell'altro Stato membro su richiesta dell'amministrazione anzidetta, l'azione va proposta davanti al competente organo dello Stato medesimo.

Art. 346-*quater* (*Crediti ammessi alla mutua assistenza*). — Le disposizioni degli articoli 346-*bis* e 346-*ter* si applicano ai crediti relativi:

a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;

b) ai prelievi agricoli ai sensi dell'art. 2, lettera *a)*, della decisione n. 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'art. 128, lettera *a)*, dell'atto di adesione;

c) ai dazi doganali, ai sensi dell'art. 2, lettera *b)* della suddetta decisione e dell'art. 128, lettera *b)*, dell'atto di adesione;

d) alle spese ed agli interessi relativi ai ricuperi dei crediti sopraindicati.

I crediti di cui al precedente comma non godono di privilegi nello Stato membro al quale viene rivolta la domanda di assistenza. La prescrizione dei crediti stessi è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato in cui sono sorti; agli effetti della sospensione e della interruzione della prescrizione, gli atti di ricupero eseguiti nello Stato al quale è stata rivolta la domanda di assistenza si considerano eseguiti nello Stato in cui il credito è sorto.

È fatta salva l'assistenza più ampia che può essere accordata o richiesta a taluni Stati membri delle Comunità europee in virtù di particolari accordi o convenzioni.

Art. 346-*quinquies* (*Norme di esecuzione*). — Il Ministro per le finanze stabilisce con proprio decreto le norme necessarie per l'esecuzione dei precedenti articoli del presente capo, anche sulla base di quelle adottate dai competenti organi delle Comunità europee ai sensi dell'art. 22 della direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunità eurpoee n. 76/308/CEE in data 15 marzo 1976; le norme relative alla conversione ed al trasferimento delle somme ricuperate e dei relativi interessi e spese allo Stato in cui è sorto il credito sono emanate di concerto con il Ministro per il tesoro.

Qualora, in relazione alle esigenze connesse con lo sviluppo della mutua assistenza amministrativa fra gli Stati membri delle Comunità europee a fini della gestione dell'Unione doganale, se ne ravvisi la opportunità, il Ministro per le finanze può con proprio decreto stabilire che taluni compiti degli uffici periferici dell'amministrazione doganale inerenti all'attuazione della mutua assistenza medesima siano devoluti ad un apposito ufficio centrale alle dirette dipendenze della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, con sede in Roma».

Note all'art. 131:

— Il primo comma dell'art. 140 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, prevede che: «Il personale, che alla scadenza o cessazione del contratto di esattoria o ricevitoria risulti iscritto da almeno tre mesi al Fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio senza soluzione di continuità».

— Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 21 ottobre 1983), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 16 dicembre 1983), recante: «Proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali», era il seguente:

«Art. 2. — 1. Gli esattori e ricevitori provinciali che non intendano avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo precedente debbono notificare, entro il 10 novembre 1983, a mezzo ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'intendente di finanza, atto di rinuncia alla proroga della gestione. La rinuncia alla gestione di una esattoria ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite al rinunciante.

2. Le esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare si è avvalso della facoltà di rinuncia alla proroga possono essere conferite d'ufficio per l'anno 1984 con aggio non superiore a quello determinato ai sensi delle disposizioni richiamate nel primo comma dell'art. 1. Se il conferimento d'ufficio non può essere effettuato entro il 30 novembre 1983, le stesse devono essere conferite alla Società esattorie vacanti di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 524.

3. Con decreto del Ministro delle finanze la gestione di esattorie conferite alla Società esattorie vacanti può essere trasferita, previo assenso della Società stessa, ad istituti ed aziende di credito titolari di altre esattorie che ne facciano richiesta. In tal caso la misura dell'aggio non può superare quella richiamata nel primo comma dell'art. 1».

Nota all'art. 132:

La legge 4 ottobre 1986, n. 657, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986, reca: «Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi».

88G0044

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 44.

Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2, lettera *c)*, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e l'articolo 1 della legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia previsto dall'articolo 3 della legge n. 657 del 1986;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1988;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Adeguamento del consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione

1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n.1141, assume, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, la denominazione di "Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i Concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici".

2. Il consorzio provvede sulla base e nei limiti della concessione di cui all'articolo 3 alla formazione, con mezzi e procedure automatizzati, dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti relativi alla riscossione delle entrate affidata ai concessionari con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente: "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici"; il consorzio provvede inoltre ad ogni altra attività di automazione concernente i servizi affidati ai

concessionari, alla compilazione di statistiche richieste dal servizio e ad altri lavori, relativi alla riscossione dei tributi, che potranno essergli commessi dal Ministero delle finanze: può espletare altri lavori, purché compatibili con l'attività di servizio per il Ministero delle finanze, che gli sono commessi da enti pubblici sia in via esclusiva che in collaborazione operativa con altri organismi.

3. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato e deve richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2196 del codice civile.

Art. 2

Istruzioni ministeriali

1. Il Ministro delle finanze con propri decreti:

a) emana le istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti automatizzati;

b) fissa la data di attuazione del sistema automatizzato per i singoli tributi e per le altre entrate affidati al servizio di riscossione, a norma dell'articolo 1, comma 2.

Art. 3

Affidamento del servizio e articolazione nei centri elettrocontabili

1. La compilazione automatizzata dei ruoli, degli elenchi e dei documenti indicati all'articolo 1 è effettuata dal consorzio, in concessione amministrativa, per tutto il territorio della Repubblica, attraverso i propri centri elettrocontabili.

2. All'affidamento del servizio ed alla approvazione della relativa convenzione sarà provveduto con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La durata della prima concessione è di cinque anni; le successive concessioni potranno avere durata decennale. Alle singole scadenze l'amministrazione ha facoltà di determinare compiti ed attività concernenti la riscossione dei tributi da affidare al consorzio.

Art. 4

Le entrate del consorzio

1. Al raggiungimento dei fini statutari il consorzio provvede con il contributo annuo a carico dei concessionari del servizio di riscossione, in misura percentuale all'ammontare dei compensi loro spettanti, nonché con i corrispettivi derivanti dai lavori eventualmemte eseguiti per conto dello Stato o di altri enti pubblici.

Art. 5

Vigilanza governativa

1. Il Ministero delle finanze esercita, a norma dell'articolo 2619 del codice civile, la vigilanza sulla attivita del consorzio.

Art. 6

Compensi per i servizi resi allo Stato

1. Per l'esecuzione dei lavori di acquisizione ed elaborazione dei dati richiesti dallo Stato o dagli altri enti pubblici autorizzati, qualora essi siano connessi e contemporanei

alla formazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti automatizzati, è dovuto al consorzio un corrispettivo che sarà determinato dal Ministro delle finanze, sentito il consorzio medesimo.

2. In tutti gli altri casi, il corrispettivo dei lavori richiesti dallo Stato sarà determinato, sulla base di analisi dei costi, d'intesa tra l'amministrazione finanziaria e il consorzio.

Art. 7

Riscossione coattiva dei contributi a carico dei concessionari del servizio di riscossione

1. In caso di mancato pagamento del contributo di cui all'articolo 4, il Ministero delle finanze può, per il recupero, autorizzare la compilazione dei ruoli straordinari, da darsi in carico al concessionario operante nell'ambito territorialmente viciniore.

2. La somma dovuta dal concessionario moroso è aumentata del compenso percentuale spettante al concessionario incaricato della riscossione coattiva nonché degli interessi di mora a favore del consorzio.

Art. 8

Segreto d'ufficio

1. Le persone addette ai centri elettrocontabili o al rilevamento dei dati per la formazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti indicati all'articolo 1 sono vincolate al segreto d'ufficio nell esercizio della propria attività.

2. In caso di violazione, si applica l'articolo 326 del codice penale.

Art. 9

Statuto

1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'assemblea dei delegati provinciali del Consorzio provvederà alla approvazione del nuovo Statuto con la maggioranza di due terzi dei propri componenti. Lo Statuto dovrà essere depositato presso il Servizio Centrale di riscossione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente : "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici", e si intenderà approvato trascorsi, senza osservazioni, sessanta giorni.

2. Eventuali modifiche dello Statuto potranno essere adottate dal medesimo organo, con la medesima maggioranza e si intenderanno approvate trascorsi, senza osservazioni, sessanta giorni dal loro deposito presso il Servizio Centrale di riscossione.

3. Nello Statuto del Consorzio potranno essere individuati fini istituzionali ulteriori rispetto a quelli strettamente inerenti all'espletamento della concessione, purché non con questi ultimi incompatibili.

Art. 10

Indennizzo a favore dei cessati esattori delle imposte dirette

1. Gli esattori titolari di gestioni esattoriali alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente: "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli enti pubblici", che non siano divenuti concessionari in alcun ambito territoriale, anche tramite la partecipazione alle società per Azioni o a società cooperative cui

sia stata affidata la riscossione dei tributi, hanno diritto ad ottenere, a domanda, dal consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori, un indennizzo stabilito da un collegio di tre arbitri all'uopo nominati dal comitato nazionale dei delegati provinciali di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2 dello statuto del consorzio stesso approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n.1141.

2. Ai fini di cui al comma 1, il collegio arbitrale ivi previsto:

a) compila un bilancio straordinario, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle finanze, per la determinazione delle attività del consorzio esistenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del servizio della riscossione dei tributi;

b) suddivide la metà del valore delle attività suddette in quote proporzionali all'ammontare complessivo dei contributi annualmente versati nell'ultimo quinquennio da ciascun esattore consorziato;

c) liquida, in favore di ciascun richiedente, la somma al medesimo dovuta in misura pari alla quota di pertinenza calcolata ai sensi della precedente lettera b).

Art. 11

Definizione dei diritti patrimoniali dello Stato

1. La metà del valore del netto patrimoniale alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione, determinato con le modalità di cui alla lettera a) dell'articolo 10, è devoluta allo Stato. E' facoltà del consorzio chiedere la compensazione del debito che sorge da tale definizione con i crediti dal medesimo vantati nei confronti della amministrazione finanziaria che si rendano esigibili entro un anno dalla data di perfezionamento del procedimento di approvazione del bilancio straordinario di cui alla citata lettera a).

Art. 12

Vertenze tra la pubblica amministrazione ed il consorzio

1. La definizione in via amministrativa delle controversie tra enti impositori e consorzio, per quanto concerne la formazione con mezzi e procedure automatizzate, dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti di cui all'articolo 1, è devoluta al Ministro delle finanze.

Art. 13

Norme abrogate

1. Sono abrogati gli articoli da 10 a 20 della legge 13 giugno 1952, n.693, e tutte le disposizioni legislative o regolamentari incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1988.

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle finanze*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

La legge 4 ottobre 1986, n. 657, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986, reca: «Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi».

Il comma 1 dell'art. 2 stabilisce che nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 siano emanate norme per regolare la cessazione del sistema esattoriale, fra cui, ai sensi della lettera *c*), l'adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, per consentire il raggiungimento delle medesime finalità da esso perseguite, coerentemente alla nuova disciplina del servizio della riscossione, con le necessarie conseguenti modifiche del relativo statuto, nonché la definizione dei diritti degli esattori che non risultino concessionari in alcun ambito territoriale; la definizione avverrà secondo i criteri e le proporzioni previsti dal secondo comma dell'art. 25 dello stesso statuto in misura pari alle quote determinate, in favore di ciascun richiedente, da un collegio di tre arbitri nominati dal comitato nazionale dei delegati provinciali.

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 657/1986 si veda la nota all'art. 3 dell'altro decreto pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale.*

— Per il contenuto della lettera *c*) del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge si veda la nota al titolo.

— Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 403/1987, di conversione con il comma 1 del D.L. 4 agosto 1987, n. 326, ha prorogato il termine previsto dall'art. 3 della citata legge n. 657/1986 al 31 gennaio 1988.

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 657/1986:

«Art. 3. — 1. Le disposizioni previste nei precedenti articoli saranno emanate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla richiesta».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 1952.

— Il testo dell'art. 2196 del codice civile è il seguente:

«Art. 2196 (*Iscrizione dell'impresa*). — Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
2) la ditta;
3) l'oggetto dell'impresa;
4) la sede dell'impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.

All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.

L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 2619 del codice civile è il seguente:

«Art. 2619 (*Controllo sull'attività del consorzio*). — L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa.

Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo, ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso».

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 326 del codice penale è il seguente:

«Art. 326 (*Rivelazione di segreti d'ufficio*). — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno».

Nota all'art. 10:

Il testo dell'art. 2 dell'allegato D.P.R. 2 agosto 1952, n. 1141, è il seguente:

«Art. 2. — Gli organi del Consorzio sono:
a) le Assemblee provinciali;
b) il Comitato nazionale dei delegati provinciali;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Presidente;
e) la Giunta esecutiva;
f) il Collegio dei probiviri-revisori.

Le cariche sociali debbono essere attribuite esclusivamente ad esattori in carica».

Nota A all'art. 13:

Il testo degli articoli da 10 a 20 della legge 13 giugno 1952, n. 693, costituenti il titolo II, riguardante la meccanizzazione dei ruoli esattoriali, era il seguente:

Meccanizzazione dei ruoli

«Art. 10. — I ruoli erariali e non erariali, affidati agli esattori comunali e consorziali per la riscossione con le norme e la procedura stabilite per le imposte dirette, sono compilati con sistemi e mezzi meccanici, a schede perforate.

Art. 11. — I Ministro per le finanze con propri decreti:
a) emana le istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli meccanizzati, da osservarsi dagli uffici finanziari, dagli enti impositori e dagli enti esattori;
b) determina la sede dei centri presso i quali si procede alla compilazione meccanica dei ruoli e stabilisce la circoscrizione territoriale di ciascun centro;
c) fissa, per ciascun distretto di ufficio delle imposte, la data di attuazione del sistema meccanografico.

Art. 12. — La meccanizzazione dei ruoli è effettuata, per tutto il territorio della Repubblica, dall'Amministrazione finanziaria e può da questa essere affidata in concessione a un consorzio obbligatorio fra gli esattori delle imposte dirette in carica, da costituirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto del Consorzio.
Alla concessione del servizio ed all'approvazione della relativa convenzione con il Consorzio obbligatorio provvede con proprio decreto il Ministro per le finanze.

Art. 13. — Alle spese per l'impianto e per la gestione dei centri meccanizzati si provvede:
a) con un contributo da corrispondersi, una volta tanto, da tutte le esattorie, in base all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli dell'anno 1952 di ciascuna categoria;

b) con un contributo annuo di esercizio, da corrispondersi dalle esattorie, in misura percentuale all'ammontare degli aggi delle riscossioni effettuate mediante ruoli e in misura percentuale all'ammontare degli aggi delle riscossioni effettuate mediante versamenti diretti;

c) con un contributo degli enti impositori nella misura di centesimi 50 per ogni mille lire di carico — al netto degli aggi — iscritto nei ruoli meccanizzati, da trattenersi dagli esattori sui versamenti delle somme di pertinenza dei singoli enti;

d) con le entrate provenienti dall'esecuzione di lavori meccanografici per conto di terzi;

e) con il provento di cui all'articolo seguente.

Quando il servizio di meccanizzazione sia gestito direttamente dall'Amministrazione finanziaria, l'ammontare dei contributi indicati alle lettere *a)* e *b)* è determinato dall'Amministrazione stessa.

Nel caso di concessione del servizio al Consorzio obbligatorio previsto dall'art. 12, l'ammontare dei contributi indicati alle lettera *a)* e *b)* è stabilito con deliberazione del Consorzio stesso, da approvarsi dal Ministro per le finanze.

Lo statuto del Consorzio regola i rapporti tra il titolare uscente di una esattoria ed il nuovo titolare, per quanto riguarda, sia i risultati di gestione, sia i contributi specificati nel comma precedente.

Gli enti impositori forniscono ai centri meccanizzati le schede necessarie all'impianto ed all'aggiornamento, nonché gli stampati occorrenti.

Art. 14. — A decorrere dai ruoli compilati con sistema meccanografico, che andranno in riscossione nel 1953, la quota di tributo iscritta in ciascun articolo è, in sede di riscossione, arrotondata per eccesso al multiplo corrispondente al numero delle rate in cui il ruolo stesso è posto in riscossione.

La differenza tra la somma risultante dalla normale tariffazione del ruolo e quella arrotondata e devoluta in conto spese di esercizio per la meccanizzazione.

Art. 15. — Il Ministero delle finanze ha la vigilanza sul Consorzio. Quando ricorrano gravi inadempienze ed irregolarità, esso può disporre, con proprio decreto motivato, la decadenza degli organi del Consorzio e la nomina di un commissario per la gestione o la liquidazione.

Art. 16. — Per l'esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato, quando essi importino un movimento di schede contemporaneo alla compilazione dei ruoli, è dovuto al Consorzio un compenso nella misura che sarà determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Consorzio medesimo.

Nel caso in cui i lavori richiedano un movimento di schede non contemporaneo alla compilazione dei ruoli, il compenso è determinato, caso per caso, di comune accordo tra l'Amministrazione finanziaria e il Consorzio.

Art. 17. — Nel caso di mancato pagamento, da parte degli esattori delle imposte dirette, dei contributi previsti nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 13, e di mancato versamento al Consorzio del contributo indicato alla lettera *c)* dell'articolo stesso, il Ministero delle finanze può, per il loro recupero, autorizzare la compilazione di ruoli straordinari, da darsi in carico ai ricevitori provinciali per la riscossione in unica soluzione con le norme che regolano la riscossione delle imposte dirette.

La somma dovuta dall'esattore moroso è aumentata dell'aggio del 2% (due per cento) per il ricevitore provinciale e della indennità di mora del 5% (cinque per cento) a favore dello Stato o del Consorzio.

Art. 18. — Nei casi in cui l'aliquota complessiva per la tariffazione dei ruoli risulti formata con più di tre cifre decimali, essa è applicata a ciascun articolo ridotta a tre decimali, con arrotondamento in difetto, quando l'ultima cifra non supera il quattro, ed in eccesso dal cinque in su.

La differenza in più o in meno fra il carico totale del ruolo risultante, nella liquidazione del frontespizio, dall'applicazione integrale delle aliquote, ed il carico totale dato dalla tariffazione dei singoli articoli, va in aumento o in diminuzione del carico dell'unico ente impositore; del solo carico erariale quando il ruolo riguarda altri enti impositori oltre lo Stato; dell'ente impositore che ha il carico più elevato, quando, tra più enti impositori, non figura lo Stato.

Art. 19. — Le persone addette ai centri meccanizzati od al rilevamento statistico sono vincolate al segreto d'ufficio per ogni notizia di cui vengano a conoscenza in dipendenza dell'esercizio della propria funzione.

In caso di violazione, si applica l'art. 326 del codice penale.

Art. 20. — Per le vertenze, che dovessero sorgere tra enti impositori e Consorzio circa l'applicazione delle norme contenute nello statuto di cui al precedente art. 12 ed, in genere, per quanto concerne la meccanizzazione dei ruoli, affidata al Consorzio stesso, sono applicabili le norme dell'articolo 100 del testo unico sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401».

88G0045

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651926) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.